

INPS, PENSIONI, PASSWEB E DIMISSIONI

NORMATIVA. Decreto MI 294 del 01 ottobre 2021. Nota MI 30142 del 01 ottobre 2021. Legge di Bilancio 2022: L. 234 del 30 dicembre 2021. Circ. ministeriale AOODGPER.R.U.3430 del 31 gennaio 2022, condivisa con l'INPS.

COMUNICAZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI MILANO. FEBBRAIO 2022. Oggetto: Cessazioni 1° settembre 2022. Riapertura funzioni POLIS - istanze ON LINE. Nuove disposizioni in materia di accesso alla pensione anticipata c.d. "quota 102" e "nuova opzione donna" introdotte dall'art. 1, c. 87 e 94, della L. n. 234 del 30 dicembre 2021. In allegato alla presente viene trasmessa la circolare ministeriale AOODGPER.R.U.3430 del 31 gennaio 2022, condivisa con l'INPS, con la quale si comunica la riapertura delle funzioni POLIS – ISTANZE ON LINE – per l'inserimento delle cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2022, in attuazione delle nuove disposizioni in materia pensionistica, introdotte dalla L. 234 del 30 dicembre 2021. La predetta norma consente di poter accedere alla pensione anticipata:

- con almeno 64 anni d'età e un'anzianità contributiva di 38 anni (c.d. quota 102), maturati entro il 31 dicembre 2022;
- per le lavoratrici, con 58 anni d'età e un'anzianità contributiva di almeno 35 anni (c.d. opzione donna) maturati entro il 31 dicembre 2021.

La data ultima per l'inserimento delle istanze di cessazione dal servizio e dell'eventuale revoca è fissata al 28 febbraio 2022. Tale scadenza resta confermata anche per i DS, come già previsto dal D.M. n. 294 del 1° ottobre 2021.

Le istituzioni in indirizzo dovranno inserire, entro e non oltre il 10 marzo 2022, sull'apposita piattaforma pensioni di questo USP, la dichiarazione dei servizi e tutta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto a pensione, come da precedente nota dell'UST di Milano prot. n. 15967 del 14 ottobre 2021.

APE SOCIALE, attività c.d. gravose, modifiche alle condizioni e ai termini di accesso. Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, dovranno presentare apposita domanda ON LINE sul sito dell'INPS, attraverso il servizio dedicato e solo dopo averne ottenuto il riconoscimento dall'Ente, potranno presentare domanda di dimissioni in formato digitale o analogico, entro il 31 agosto 2022. La L. 234 del 30 dicembre 2021 ha previsto, oltre alla proroga del periodo di sperimentazione dell'APE SOCIALE, anche la modifica, dal 1° gennaio 2022, delle categorie dei lavoratori che svolgono attività c.d. gravose, introducendo, oltre alle docenti della scuola dell'infanzia, anche le docenti della scuola primaria. Si ricorda che per l'accesso all'APE sociale, i requisiti pensionistici dovranno essere maturati entro il 31 agosto 2022, infatti per tale prestazione non trova applicazione l'art. 59, c. 9 della L. 449/1997.

Adempimenti amministrativi relativi alla trasmissione dei dati per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio (TFS). Per tutte le cessazioni dal servizio intervenute dal 1° settembre 2020, ad esclusione dei DS, la competenza per la trasmissione dei dati per la liquidazione del TFS è dell'ultima scuola di titolarità, unica amministrazione abilitata ad operare sull'applicativo INPS "comunicazione di cessazione" e a certificare la posizione assicurativa e la compilazione dell'"Ultimo miglio TFS".

CIRC. MINISTERIALE AOODGPER.R.U.3430 DEL 31 GENNAIO 2022, CONDIVISA CON L'INPS. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1°

settembre 2022, a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata, introdotte dall'art.1, c. 87 e 94, della L. 30 dicembre 2021, n. 234. Con la presente circolare, condivisa con INPS, si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione dell'art. 1 c. 87 e 94 della L. 30 dicembre 2021 n. 234 (L. di Bilancio 2022) e le integrazioni alla circolare n. 30142 del 1° ottobre 2021.

L'art. 1 c. 87 della L. 30 dicembre 2021 n. 234, nel modificare l'art. 14, c. 1, del decreto-L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, fissa il termine finale del 28 febbraio 2022 per la presentazione da parte di tutto il personale del comparto scuola delle domande di cessazione per pensionamento anticipato dal servizio. La nuova disciplina normativa prevede la facoltà di accedere alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un'età anagrafica di almeno 64 anni e di un'anzianità contributiva minima di almeno 38 anni (c.d. pensione "quota 102").

Il c. 94 del medesimo art. ha invece introdotto alcune modifiche alla disciplina contenuta all'art. 16 del D. L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, prevedendo quale data di maturazione del requisito pensionistico "opzione donna" il termine del 31 dicembre 2021 in luogo del 31 dicembre 2020 e fissando al 28 febbraio 2022 la data ultima di presentazione delle domande di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio dell'anno scolastico.

Al fine di recepire le previsioni legislative anzidette, si è resa necessaria, la predisposizione degli adeguamenti agli applicativi per la presentazione delle istanze on-line di cui alla nota n. 30142 del 1°ottobre 2021, con particolare riguardo alla c.d. "quota 102" e alla c.d. "Opzione donna". Le relative istanze dovranno essere presentate, tramite il sistema Polis, dal 2 al 28 febbraio 2022, utilizzando le funzioni che saranno disponibili nell'ambito della sezione "Istanze Online" del sito. Le istanze Polis disponibili sono:

- Cessazioni On Line - personale docente, educativo, IRC e ATA – Quota 102
- Cessazioni On Line - personale docente, educativo, IRC e ATA – Opzione donna
- Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Quota 102
- Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Opzione donna

E' escluso il personale in carico alle province di Trento e Bolzano.

Deve essere formulata un'unica istanza, in cui gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito) o situazione di esubero nel profilo, posto o classe di concorso di appartenenza. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2022, ai sensi dell'art. 59 c. 9 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come richiamata dall'art. 14 c. 7 del D. L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

Rimane confermato, anche per i DS, il termine finale del 28 febbraio 2022, per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie e delle altre tipologie di accesso al trattamento pensionistico, come già previsto dal D.M. n. 294 del 1° ottobre 2021. Per la successiva presentazione delle domande di pensione si rinvia alle modalità descritte nella nota n. 30142 del 1° ottobre 2021.

Ape sociale. L'art. 1 della menzionata legge, ai c. 91, 92 e 93 ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni in materia di APE sociale di cui all'art. 1, c. da 179 a 186,

della L. 11 dicembre 2016, n. 232. E' stato previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell'APE sociale al 31 dicembre 2022 e sono state modificate, con effetto dal 1° gennaio 2022, le disposizioni di cui all'art. 1, c. 179, lettere a) e d), della L. n. 232/2016, introducendo delle novità in merito alle condizioni per il riconoscimento dell'APE sociale per coloro che accedono al beneficio in qualità di lavoratori dipendenti che svolgono attività c.d. gravose. Nello specifico, per l'individuazione dei lavoratori che svolgono attività c.d. gravose è stato introdotto, all'allegato 3 annesso alla L. di Bilancio 2022, un nuovo elenco delle professioni aventi diritto all'APE sociale che comprende il codice Istat 2.6.4 – "Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate".

Si precisa, inoltre, che le lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione Polis per opzione donna con esito positivo circa la verifica del diritto a pensione, e che presenteranno anche la domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale esclusivamente entro e non oltre il 31 marzo 2022 (cosiddetto 1° scrutinio 2022), potranno – dopo aver ricevuto la comunicazione dall'Inps dell'esito positivo dell'istruttoria a seguito dell'espletamento delle attività di monitoraggio della Conferenza di servizi per l'Ape sociale indetta da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell'Inps la rinuncia alla domanda di pensionamento opzione donna eventualmente già presentata.

PENSIONE	CONDIZIONI		TIPO DI CESSAZIONE	CODICE CESSAZIONE SIDI	SCADENZA DOMANDA DI CESSAZIONE CON ISTANZE ONLINE	TIPO DOMANDA ONLINE ALL'INPS	PRECISAZIONI	NORMATIVA
	Età	Contributi						
Opzione donna	58 anni entro il 31/12/2021	35 anni entro 31/12/2021	A domanda	CS10	28/02/2022	Gruppo: Anzianità/Vecchiaia Prodotto: Pensione di Anzianità/Anticipata Tipo: Contributivo sperimentale lavoratore Tipologia: Nessuna	Possono accedere le nate nel 1963 ed anni precedenti. Si deve optare il calcolo INTERAMENTE CONTRIBUTIVO previsto dal D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 160	L. DI BILANCIO 2022 APPROVATO IN VIA DEFINITIVA
Pensione anticipata Quota 102	64 ANNI entro il 31/12/2022	38 anni entro il 31/12/2022	A domanda	CS10	28/02/2022	Gruppo: Anzianità/Vecchiaia Prodotto: Pensione di Anzianità/Anticipata Tipo: REQUISITO QUOTA 102 Tipologia: Nessuna	Se i requisiti si maturano entro il 31/12/2022 il pagamento della pensione decorre dal 1° settembre precedente (01/09/2022) ai sensi art.59, comma 9, della legge n. 449 del 1997. La pensione in Quota 102 è incumulabile con i redditi derivanti da attività lavorativa	RIFERIMENTI PER ANALOGIA Art.14 D.L. n.4/2019 convertito in legge dalla legge n.26/2019 paragrafo 1 Circ INPS n. 11 29/01/2019 L. DI BILANCIO 2022 APPROVATO IN VIA DEFINITIVA
APE SOCIALE CERTIFICAZIONE	63 anni entro il 31/12/2022	ENTRO IL 31/12/2022 ALMENO 30 anni contributi per ass. handicap o invalidità personale oppure 36 aa contributi doc.sc.infanzia e primaria. Le donne possono avere uno "sconto" pari ad un anno per figlio fino ad un massimo di due anni.	===	===	Domanda certificazione on line all'INPS entro il 31/03/2022	Gruppo: CERTIFICAZIONE Prodotto: VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO Tipo: APE SOCIALE	Riguarda i dipendenti che con almeno 63 anni età al 31/12/2022 e si trovino in queste condizioni: 1) svolgimento di assistenza, da almeno 6 mesi alla richiedenti certificazione in favore del coniuge o di un parente di primo grado o di un parente o un affine di secondo grado (adeterminate condizioni), convivente, con handicap in situazione di gravità. 2) con invalidità pari o superiore al 74% svolgimento in VIA PROSPETTICA FINO AL 31/12/2022, per almeno 6 anni negli ultimi 7 ovvero 7 anni negli ultimi 10 l'attività di insegnanti scuola dell'infanzia e sc. primaria 3)	Art. 1, c. 179-186, L. 232/2016---DPCM 88/2017 ---- ---Circolare INPS n.100 del 16/06/2017--- -----Art. 1, c. 162-167, L. 205/2017---- L. D I BILANCIO 2022 APPROVATO IN VIA DEFINITIVA

APE SOCIALE DOMANDA PAGAMENTO	63 anni entro il 31/12/2022	ENTRO IL 31/12/2022 ALMENO 30 anni contributi per ass. handicap o invalidità personale oppure 36 aa contributi doc.sc.infanzia. Le donne possono avere uno "sconto" pari ad un anno per figlio fino ad un massimo di dueanni.	Domanda cessazione cartacea al DS Entro il 31/08/2022	CS10	31/08/2022	Gruppo Prodotto Tipo ALTRE PRESTAZIONI ANTICIPO PENSIONE APE SOCIALE	L'INPS entro il 30/06/2022 accerta il diritto al beneficio. Il beneficiario deve presentare le dimissioni entro il 31/08/2022 e domanda on line all'INPS per il pagamento. E' una indennità è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell'anno, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia. E' pari all'importo della rata mensile di pensione MATURATA al pagamento dell'APE.NON PUO' SUPERARE € 1.500 LORDI mensili (aliquota €1.320 NETTI).NON VIENE PEREQUATA ANNUALMENTE E NON E' INTEGRATA AL MINIMO. Si possono chiedere le detrazioni FISCALI per familiari a carico e le altre detrazioni nella misura spettante ai lavoratori dipendenti.	Art. 1, c. 179-186, L. 232/2016---DPCM 88/2017 ---- - Circolare INPS n.100 del 16/06/2017-----Art. 1, c. 162-167, L. 205/2017---- L. DI BILANCIO 2022 AGGIORNATO
-------------------------------------	--------------------------------	--	--	------	------------	--	---	---

CESSAZIONE DAL SERVIZIO DAL 01 SETTEMBRE 2022. E' stato pubblicato in data 01 ottobre 2021 il decreto MIUR prot. 294 che fornisce indicazioni per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio. Nel predetto decreto si chiariscono quali sono i requisiti pensionistici e si ribadisce che le domande di cessazione dal servizio, da parte del personale Docente ed ATA, devono essere inoltrate tramite la piattaforma "Istanze on line" entro il 31 ottobre 2021.

È fissato al 31 ottobre 2021, ovvero al 28 febbraio 2022, limitatamente ai DS, il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2022.

Il decreto n. 294 del MI fissa le date di scadenza per la presentazione delle dimissioni dal servizio per:

- accedere al trattamento pensionistico
- licenziarsi senza diritto a pensione
- ottenere la pensione e il contemporaneo mantenimento in servizio a tempo parziale.

È stata quindi pubblicata dal MI la circolare 30142 del 1° ottobre 2021 (con relativa tabella) concernente le dimissioni volontarie dal servizio dal 1° settembre 2022, in attuazione del DM 294 del 1° ottobre 2021.

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PENSIONISTICI. L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati con nota congiunta Ministero dell'Istruzione/INPS. I termini dell'accertamento terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico. Gli Uffici Scolastici Territoriali provvedono all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2022. Tale attività è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e MI.

L'accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, l'Amministrazione comunica ai soggetti interessati l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in

cui sia in corso un procedimento disciplinare. Quando l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio è ritardato a causa della sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l'accoglimento delle domande stesse è disposto con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

LEGGE DI BILANCIO 2022 (L. 234 del 30 dicembre 2021). SINTESI

Pensione di vecchiaia ordinaria. Si può accedere alla quiescenza con minimo 20 anni di contributi e con 67 anni di età.

Pensione di vecchiaia in deroga. Restano ancora piccole e marginali platee che possono sfruttare la pensione di vecchiaia in deroga, con 67 anni di età e con 15 anni di contributi. È la pensione in regime di deroga Amato. Per chi non ha contribuzione in epoca retributiva (prima del 1° gennaio 1996), la pensione di vecchiaia si ottiene a condizione che l'assegno sia pari ad almeno 1,5 volte l'assegno sociale, ovvero circa 690 euro al mese. In alternativa occorre aspettare i 71 anni di età quando decade il vincolo dell'importo della pensione e decade quello dei 20 anni di contributi (ne basterebbero 5).

Pensione di vecchiaia, ma anticipata con invalidità. Si accede a 61 anni per gli uomini o a 56 anni per le donne. Insieme ai 20 anni di contributi necessari come soglia minima, occorre un grado di invalidità superiore all'80%.

Pensione anticipata 2022. Si va in pensione una volta raggiunti i 42 anni e 10 mesi di versamenti per i lavoratori maschi, mentre si va in pensione con 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne. Di questa età contributiva, almeno 35 anni devono essere effettivi, quindi al netto di contributi figurativi da disoccupazione o malattia.

La misura si rivolge alla generalità dei lavoratori, a differenza di un'altra misura che non prevede limiti di età per essere fruita. Parliamo della quota 41 precoci, destinata però a 4 macro categorie e non a tutti. Infatti si potrà lasciare il lavoro anche con la quota 41 nel 2022, ma solo se si rientra in una delle seguenti categorie:

- Invalidi con il 74% di disabilità accertata;
- Soggetti con un invalido a carico, coresidente e con assistenza prestata da almeno 6 mesi;
- Disoccupati che hanno terminato tutto il periodo indennizzato da Naspi da almeno 3 mesi;
- Lavori gravosi svolti per almeno 6 degli ultimi 7 anni o per 7 degli ultimi 10.

Anche per la quota 41 almeno 35 anni di versamenti devono essere effettivi ed almeno un anno di questi 41 richiesti, devono essere stati versati, anche discontinuamente, prima del compimento dei 19 anni di età.

Non si sa ancora se l'estensione riguarderà anche quota 41, perché al momento l'indicazione sembra riferirsi solo all'Ape sociale.

Per chi non ha versamenti antecedenti il 1995, la pensione anticipata invece si ottiene a partire dai 64 anni di età con almeno 20 anni di contributi versati. Ma occorre che la pensione liquidata sia pari ad almeno 2,8 volte l'assegno sociale, cioè circa 1.290 euro al mese.

Più lavori gravosi nel 2022. Per i gravosi, si è deciso di allargare le categorie. Da 15 categorie si passerà a 50. E' stata aggiunta la categoria "Professori di scuola primaria e professioni assimilate", con una estensione senza precedenti di una misura, cioè dell'Ape sociale che è una delle grandi novità della manovra.

Nuova Ape sociale. Novità anche per l'APE sociale (cioè anticipo pensionistico). È prorogato al 31 dicembre l'istituto che consente a determinate categorie di lavoratori

(soggetti disoccupati, invalidi, che assistono familiari con disabilità, addetti a lavori gravosi) di accedere alla pensione dai 63 anni, con anzianità contributiva da 30 a 36 anni, a seconda della tipologia. La legge di Bilancio prevede il superamento del requisito di almeno tre mesi di disoccupazione, attualmente richiesti dopo la fine della percezione della Naspi, e l'ampliamento delle professioni gravose, tra cui anche i docenti di scuola primaria. L'insegnamento nella scuola dell'infanzia è attività gravosa per APE sociale e pensione anticipata precoce. L'insegnamento della scuola primaria è attività gravosa per APE sociale, mentre il servizio di collaboratore scolastico non è attività gravosa.

L'APE Sociale è valida anche per il personale della scuola che assiste, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Occorre essere in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.

L'indennità è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di questo importo).

I soggetti che entro il 31 dicembre 2022 si trovino nelle condizioni previste devono, preliminarmente alla domanda di prestazione, presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2022.

L'Ape sociale anche nel 2022 consentirà uscite dai 63 anni di età con 30 anni di contributi per invalidi, caregivers e disoccupati delle medesime tipologie di quelle previste per la quota 41. Per i lavori gravosi come detto, ampliamento a tutte le categorie. Restano però i 36 anni di contributi necessari e non i 30 di disoccupati, invalidi e caregivers. L'Ape sociale verrà erogata come sempre, su 12 mensilità, quindi senza tredicesima. Inoltre, si tratta di una misura temporanea, perché dura fino al compimento dei 67 anni di età quando i beneficiari dovranno richiedere la pensione di vecchiaia classica. Va sottolineato poi che l'Ape sociale non è reversibile in caso di prematuro decesso del beneficiario, non prevede corresponsione di assegni per il nucleo familiare e non prevede maggiorazioni.

La nuova quota 102 e la "finestra" annuale. L'altra grande novità introdotta per il 2022 è la quota 102. Misura che andrà a sostituire la cessata quota 100, riproponendone interamente la struttura, tranne che per l'età minima di uscita. Per tutti i nati entro il 31 dicembre 1958 che maturano i 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022, si potrà uscire dal lavoro. Restano le finestre mobili di 3 mesi nel settore privato e di 6 mesi nel pubblico impiego (la Scuola come sempre fa storia a sé con l'anno scolastico). Con Quota 102 nel 2022 sarà possibile andare in pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contributi. Il diritto, se conseguito entro il 31 dicembre 2022, potrà essere esercitato anche successivamente. Si tratta di una misura-ponte in attesa che venga definita una soluzione più strutturale e stabile per gli anni successivi. Come funzioneranno le finestre di attesa della quota 102? Come quelle della quota 100. Ad esempio consideriamo un lavoratore che compia 64 anni a febbraio e maturi i 38 anni di contributi a maggio. Per il settore privato c'è una porta d'accesso ("finestra") ogni 3 mesi: marzo, giugno, settembre e

dicembre. Per il lavoro pubblico, invece, saranno previste due finestre a distanza di circa 6 mesi l'una dall'altra: quindi una a metà anno e l'altra a fine 2022. Non sono coinvolti da queste finestre i lavoratori della scuola, che devono rispettare una sola finestra di uscita annuale fissata, sempre, il 1° settembre di ogni anno.

A riportare il meccanismo anche lo stesso sito dell'INPS che, proprio sulla pagina dedicata alla quota 102, riporta testualmente: "I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi, che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2022, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta "finestra")." E ancora: "I lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, c. 2, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti ("finestra")."

Ancora un anno di Opzione donna. Proroga confermata anche per il cosiddetto regime sperimentale donna. Opzione donna infatti sarà appannaggio di quelle lavoratrici che hanno raggiunto i 58 anni di età se dipendenti e 59 anni di età se autonome, con almeno 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021. Resta fermo che dovranno accettare il calcolo interamente contributivo dell'assegno: con un taglio di circa il 25-30 per cento dell'importo.

Usuranti e armonizzati. Altro scivolo che resterà in vigore nel 2022 è quello dei lavori usuranti, che possono andare in pensione a partire dai 61 anni e 7 mesi di età, con 35 anni di contributi versati e con contestuale completamento della quota 97,6 (dove sono valide anche le frazioni di anno). Si tratta di quanto stabilito dal decreto n° 67 del 2011, in cui sono riportate le categorie a cui è destinato lo scivolo. OPZIONE DONNA 2022, COSA CAMBIA DOPO LA CIRCOLARE INPS (169 del 13 gennaio 2022). La struttura della misura resta la medesima degli anni precedenti, con una finestra di 12 mesi per la decorrenza del primo rateo di pensione nel caso di lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le autonome. E non cambia nulla nemmeno il calcolo dell'assegno. Chi opta per lo scivolo deve accettare il ricalcolo contributivo della prestazione, a prescindere dalla data in cui ha versato i contributi. Un taglio che per evidenti questioni di tempo, riguarda qualsiasi lavoratrice che aderisce al regime sperimentale donna anche nel 2022. Infatti non c'è lavoratrice che non ha una parte dei suoi contributi, versati prima del 1996. Per raggiungere 35 anni di contributi alcuni anni di carriera devono per forza di cose ricadere nel sistema retributivo (fino al 31 dicembre 1995). Naturalmente la penalizzazione in termini di assegno è tanto maggiore quanti più sono gli anni di lavoro e di contribuzione che ricadono nel sistema retributivo. Va ricordato infatti che per chi ha almeno 18 anni di versamenti effettuati prima del 1° gennaio 1996, ha diritto al calcolo retributivo della prestazione fino a tutto il 2011. E 15 anni di contributi calcolati con il contributivo invece che con il retributivo, segnano una netta differenza in termini di assegno pensionistico liquidato.

Per Opzione donna l'Inps sottolinea anche la cristallizzazione del diritto per gli anni successivi al 2022, anche senza nuove proroghe future. L'importante è sempre aver completato il doppio requisito entro la fine dello scorso anno.

Infine, per i 35 anni di contributi necessari va detto che sono utili tutti quelli effettivi, cioè al netto di quelli figurativi da disoccupazione e malattia. Altra precisazione riguarda il divieto di utilizzo del cumulo gratuito per arrivare ai 35 anni di contributi

necessari. Come per le stagioni precedenti di Opzione donna, anche per il 2022 la misura non permette il cumulo gratuito dei contributi. Alle interessate che hanno versamenti in diverse casse previdenziali la via possibile è quella della ricongiunzione, che però prevede un corrispettivo da pagare essendo onerosa.

Nel messaggio l'Inps non accenna al riscatto agevolato della laurea come strumento utile al completamento dell'età contributiva prevista. Ma essendo rimasta inalterata la struttura di Opzione donna, è probabile che il riscatto agevolato resterà utile.

RIFORMA PENSIONI 2022. La Legge Fornero rimane e quindi, anche dal 1° gennaio 2022 sarà possibile pensionarsi con:

- pensione di vecchiaia ordinaria a 67 anni di età e con almeno 20 anni di contributi
- pensione anticipata ordinaria con almeno 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne.

Restano in vigore anche le pensioni contributive che permettono il pensionamento nei seguenti modi:

- a 64 anni con almeno 20 anni di contributi tutti versati nel sistema contributivo puro e con assegno di almeno 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale INPS (che nel 2021 è pari a 460 euro al mese)
- a 71 anni con almeno 5 anni di contributi versati nel sistema contributivo puro.

Sarà possibile, inoltre, pensionarsi anche con la quota 41 per lavoratori precoci, ma solo per chi ha almeno 12 mesi di contributi prima del compimento dei 19 anni e l'appartenenza ad uno dei profili di tutela.

Pensione di vecchiaia ordinaria 2022. La pensione di vecchiaia è quella misura che consente l'uscita al completamento della doppia età, anagrafica e contributiva. La pensione di vecchiaia ordinaria mantiene inalterati i suoi requisiti anche nel 2022. Indipendentemente dal genere, quindi sia uomini che donne, escono con la quiescenza ordinaria (i nati nel 1955 e quindi 67 anni di età) a condizione di aver completato 20 anni di contribuzione a qualsiasi titolo versati.

La pensione anticipata ordinaria, resta un anno di differenza tra uomini e donne. La misura che la Legge Fornero ha varato in sostituzione della pensione di anzianità, ha ereditato da quest'ultima la caratteristica di essere distaccata da qualsiasi limite anagrafico. Infatti la pensione anticipata si ottiene con 42 anni e 10 mesi di contributi se il richiedente è uomo, oppure con 41 anni e 10 mesi per le donne. Anche nel 2022 requisiti invariati, compreso quello che vuole almeno 35 anni di contribuzione effettiva, cioè senza considerare quella figurativa da malattia o disoccupazione.

Alternativa alla anticipata ordinaria, la quota 41 per precoci. Servono 41 anni di contributi versati, 35 dei quali effettivi (al netto dei figurativi da disoccupazione o malattia), ed uno anche se discontinuo, versato prima dei 19 anni di età. Occorre però essere, alternativamente, disoccupati di lunga data, invalidi, con invalidi a carico o alle prese con lavori gravosi.

Le pensioni contributive 2022. Tra le misure di pensionamento 2022 che sicuramente saranno utilizzabili, ci sono le pensioni contributive. C'è la pensione anticipata contributiva, che si ottiene a 64 anni con almeno 20 anni di contributi. Serve però che il primo contributo versato deve essere successivo al 31 dicembre 1995 e che sia liquidato al primo rateo di pensione, e sia pari o superiore ad almeno 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale INPS. Sempre per i contributivi puri c'è la pensione di vecchiaia a 71 anni con 5 anni di contributi versati.

QUALI SONO QUINDI LE POSSIBILITÀ DI USCITA ANTICIPATE. La normativa previdenziale offre diverse possibilità di uscita dal mondo del lavoro prima del compimento dei 67 anni, ma non sempre i lavoratori riescono a centrare i requisiti necessari per coglierle. Ogni misura, infatti, richiede precisi requisiti di accesso che possono essere solo contributivi oppure anagrafici e contributivi.

Una possibilità di anticipare la pensione è rappresentata dalla proroga dell'Ape sociale prevista dalla L. di Bilancio 2022. La misura richiede il compimento dei 63 anni e l'aver versato almeno 30 anni di contributi, ma è necessario anche appartenere ad uno dei profili tutelati previsti dalla L.. Si può accedere, quindi, al pensionamento solo se si rientra in uno dei seguenti profili:

- a) lavoratore disoccupato a seguito di licenziamento, anche collettivo oppure disoccupato a seguito di scadenza contratto a termine a patto che negli ultimi 36 mesi almeno per 18 mesi sia stato impiegato in lavoro con contratto subordinato. E' necessario, inoltre, aver fruito dell'intera Naspi spettante a seguito della perdita dell'occupazione;
- b) lavoratore che, al momento della domanda di pensione, si prende cura da almeno 6 mesi di un familiare con grave disabilità ai sensi della L. 104;
- c) lavoratore invalido con percentuale certificata pari o superiore al 74%.

Se non si rientra nell'Ape sociale l'alternativa rimane attendere il compimento dei 67 anni per accedere alla pensione di vecchiaia.

Avendo 61 anni e 41 anni di contributi quando si può andare in pensione. Per gli uomini in base alla vigente normativa dovrà attendere di maturare i 42 anni e 10 mesi di contributi per poter accedere alla pensione anticipata ordinaria prevista dalla L. Fornero. Non si rientra, infatti, nella possibilità di fruire della quota 102, prevista per il 2022, poichè la misura richiede di aver compiuto almeno 64 anni.

Se a dicembre si maturano 41 anni di contributi e si hanno 58 anni, quando si può andare in pensione. Per gli uomini la pensione anticipata si centra al raggiungimento dei 42 anni e 10 mesi di contributi. Se si rientra nel lavoro precoce si potrebbe avere diritto anche all'accesso con la quota 41 (misura attualmente dedicata solo ai lavoratori precoci che rientrano in uno dei profili di tutela).

Per poter centrare la pensione con 41 anni di contributi è necessario essere: lavoratore disoccupato a seguito di licenziamento che ha finito di fruire dell'intera Naspi spettante, lavoratore invalido con percentuale pari o superiore al 74%, lavoratore caregiver, usurante o gravoso. Se non rientra in nessuno di questi profili si dovrà attendere altri 2 anni circa per il pensionamento anticipato.

APE SOCIALE 2022 E PENSIONE ANTICIPATA PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA. Per i docenti di scuola primaria non si ha diritto alla pensione anticipata per lavoratori precoci, ma solo l'accesso all'Ape sociale 2022. Invece i docenti della scuola dell'infanzia possono accedere nel 2022:

- 1) alla pensione anticipata lavoratori precoci;
- 2) all'Ape sociale.

Anche l'attività di insegnamento nella scuola primaria viene considerata "lavoro gravoso". Fino al 31/12/2021 serviva il codice ISTAT 2.6.4.2. Per il 2022 è valido il codice 2.6.4 che comprende i sottocodici (2.6.4.1 e 2.6.4.2).

PENSIONE D'UFFICIO E REQUISITI. Nella PA i dipendenti possono essere collocati a riposo d'ufficio se al raggiungimento dei 65 anni hanno raggiunto anche il

diritto alla pensione anticipata ordinaria con 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e un anno in più per gli uomini.

Nel comparto scuola, essendoci l'unica finestra di pensionamento il 1° settembre di ogni anno, il pensionamento d'ufficio scatta per chi ha compiuto i 65 anni e contestualmente raggiunto i contributi necessari al pensionamento anticipato entro il 31 agosto dello stesso anno. Nel caso l'età o i contributi si raggiungano dopo il 1° settembre il pensionamento d'ufficio scatta l'anno successivo, fermo restando il diritto del lavoratore di poter presentare domanda di cessazione entro i termini stabiliti dal MIUR per accedere volontariamente al pensionamento (ricordando che per qualsiasi tipo di pensione i requisiti, sempre nel comparto scuola, possono essere raggiunti in via prospettica al 31 dicembre dello stesso anno). Il pensionamento d'ufficio, quindi, scatta sempre il 1° settembre successivo al perfezionamento di entrambi i requisiti.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E SCADENZE. Per il personale docente e ATA la data di scadenza è quella del 31 ottobre 2021, per i DS il 28 febbraio 2022. Il personale delle Province Autonome di Trento, Bolzano e Aosta presenterà le dimissioni in forma cartacea al DS. Il personale in servizio all'estero potrà avvalersi anche della presentazione delle dimissioni in forma cartacea. Per dare le dimissioni si dovrà utilizzare obbligatoriamente il sistema Polis del MI utilizzando lo SPID, la Carta d'Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Le stesse tempistiche sono previste per l'eventuale revoca dell'istanza precedentemente inoltrata.

PERSONALE PRIVO DEI REQUISITI RICHIESTI. Il personale della scuola che compirà 67 anni entro il 31 agosto 2022 e non possiede la contribuzione minima (anni 20) per accedere al trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 509 del D. Lgs. n° 297 del 16 aprile 1994 art. 1 c. 3, potrà chiedere il trattamento in servizio al DS, in forma cartacea, fino al raggiungimento del 71° anno. Nel caso in cui, pur arrivando a tale età, non si dovesse raggiungere il minimo dei 20 anni, il DS non è tenuto a mantenere in servizio la persona. In tal caso, se il lavoratore possiede contributi dal 1996 in poi, ha diritto ad un trattamento contributivo sulla base di quanto ha versato.

SCHEMA RIASSUNTIVO. Nella tabella allegata alla circolare vengono riepilogati i requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema "misto" di calcolo, ignorando completamente chi dovesse trovarsi nel sistema contributivo puro.

Pensione di vecchiaia

- per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi (art. 24 c. 6 e 7 L. 214/2011)
 - o 67 anni al 31 agosto del 2022 d'ufficio
 - o 67 anni al 31 dicembre del 2022 a domanda
- per lavoratori e lavoratrici addetti a mansioni gravose, con almeno 30 anni di contributi, per i quali si prevede l'esclusione dall'adeguamento all'aspettativa di vita (art. 1 c. da 147 a 153 L. 205/17)
 - o 66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2022 d'ufficio
 - o 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2022 a domanda. Per tale fattispecie non si applicano le disposizioni del cumulo di cui alla L. 228/2012.

Pensione anticipata (art. 15 D. L. 4/2019 convertito dalla L. 26/2019)

- per le donne: 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva minima entro il 31 dicembre 2022;
- per gli uomini: 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva minima entro il 31 dicembre 2022.

Opzione donna (art. 1 c. 9 della L. 243/2004, come declinata nella L. 26 del 2019 e 178/2020 art. 1 c. 336)

- anzianità contributiva minima 35 anni al 31 dicembre 2020.

ALTRI TIPI DI PENSIONAMENTO D'UFFICIO. Ci sono altri due tipi di pensionamento d'ufficio che riguardano i docenti di scuola dell'Infanzia e tutti coloro che compiono 65 anni entro il 31 agosto 2022. I docenti della scuola dell'Infanzia che al 31 agosto 2022 posseggono 66 anni e 7 mesi di età, con almeno 30 anni di contribuzione, vengono collocati in pensione d'ufficio con decreto del DS da emettere entro il 28 febbraio 2022. Lo stesso decreto di pensionamento d'ufficio, da parte del DS sempre entro il 28 febbraio 2022, viene emesso per coloro che compiono 65 anni entro il 31 agosto 2022 e, alla stessa data, possiedono 41 anni e 10 mesi di contribuzione (donne) e 42 anni e 10 mesi (uomini).

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO. Non è consentito più chiedere la permanenza in servizio oltre l'età della vecchiaia, ai sensi del DM 112 del giugno 2008 (decreto Brunetta), convertito in L. 133 dell'agosto 2008. La proroga potrà essere data per non oltre 3 anni, in via del tutto eccezionale, a coloro che sono impegnati in progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera. Il trattenimento in servizio, comunque, è autorizzato, con provvedimento motivato, dal DS o dal direttore generale dell'Ufficio scolastico Regionale.

PENSIONE A 57 ANNI CON LA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA), SOLO PER DISOCCUPATI. La pensione con la rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) permette di accedere 5 o 10 anni prima.

In un periodo di incertezze dal punto di vista previdenziale, sicuramente la pensione con la RITA risulta essere una alternativa appetibile per molti lavoratori, soprattutto in caso di perdita del posto di lavoro. Se il fondo pensione cui si ha aderito supporta la RITA (e lo fanno quasi tutti i fondi complementari) è possibile accedere alla RITA. Ma quando si potrà accedere dipende dalla situazione lavorativa. La RITA permette l'accesso a 57 anni, ovvero 10 anni prima rispetto alla pensione di vecchiaia, soltanto a coloro che risultano disoccupati da almeno 24 mesi. In questo caso sono necessari almeno 20 anni di contributi ed almeno 5 anni di contributi versati nel fondo pensione integrativo.

Se si fosse ancora in servizio attivo, si potrebbe accedere alla RITA, previa cessazione del rapporto di lavoro (che poi una volta liquidata la prestazione potrebbe riprendere) al compimento dei 62 anni (5 anni prima dell'accesso alla pensione di vecchiaia) sempre in presenza di almeno 20 anni di contributi versati e 5 anni di contributi versati nel fondo complementare.

PENSIONE ANTICIPATA, I NUOVI LAVORI USURANTI: CI SONO ANCHE I DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E I COLLABORATORI. Oltre agli insegnanti della scuola dell'infanzia, dal 2022 anche i maestri e i collaboratori scolastici della primaria, rientreranno tra i lavoratori usuranti. Grazie alla nuova legge di bilancio e alle modifiche apportate alla normativa sull'Ape sociale, potranno beneficiare dell'anticipo pensionistico e lasciare prima del tempo il lavoro. Una novità sostanziale per gli insegnati del primo ciclo che ora, una volta raggiunti i 63 anni di

età con 30-36 anni di contributi, a seconda dei casi, potranno lasciare la cattedra. A loro (come a tutti gli altri lavoratori usuranti) verrà corrisposto un assegno ponte sino al raggiungimento dei requisiti per la pensione piena (67 anni). L'anticipo pensionistico al massimo arriva a 1.500 euro lordi al mese (circa 1.150 netti) per 12 mensilità all'anno (è esclusa la tredicesima). Sempre con l'Ape sociale, ma con una contribuzione di almeno 30 anni, potranno continuare a chiedere di anticipare la pensione i soggetti con invalidità civile almeno del 74%, i caregiver che assistono in familiari in particolari situazione di difficoltà e i lavoratori disoccupati che abbiano di fatto esaurito gli strumenti di sostegno.

ADEMPIMENTI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. La scuola e gli Ambiti Territoriali dovranno provvedere a definire tutte le pratiche "ante subentro" (domande presentate entro il 31 agosto 2000) di computo, riscatto, ricongiunzione, accrediti figurativi e trasmetterle telematicamente all'Inps entro il 14 gennaio 2022 e dovranno effettuarle mediante il sistema nuova Passweb. Solo nel caso in cui non fosse possibile avere a disposizione l'applicativo nuova Passweb, in via del tutto eccezionale, potranno essere inviate mediante il SIDI.

PART TIME. Il personale in possesso dei requisiti per la pensione anticipata che non abbia ancora compiuto il 65° anno di età può chiedere, sempre entro il 31 ottobre, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.

COME SI PRESENTANO LE DOMANDE. Si consiglia di inviare subito (comunque entro il 31/10/2021) la cessazione dal servizio a partire dal 1°/09/2022 tramite Istanze on line (POLIS) e poi entro gennaio 2022 la domanda on line per il pagamento della pensione all'INPS.

Domanda di dimissioni: salvo specifiche eccezioni, si presentano utilizzando le istanze online. La richiesta di dimissioni per pensione anticipata anche quest'anno potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente. La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione "ordinarie" (anzianità contributiva, opzione donna, dimissioni senza diritto a pensione, personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti); la seconda conterrà esclusivamente l'istanza relativa alla cosiddetta quota 100. Qualora fossero presentate entrambe le istanze, l'INPS valuterà in subordine il possesso dei requisiti di quota 102. Gli interessati al mantenimento in servizio a tempo parziale, sono tenuti ad esprimere l'opzione per la cessazione ovvero per la permanenza a tempo pieno, qualora venissero accertate circostanze ostative all'accoglimento della domanda di part time.

Domanda di pensione: deve essere inviata direttamente all'INPS, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

1. domanda online accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
2. domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
3. presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide. La domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

Domanda di trattenimento in servizio: si presenta all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale.

- Il trattenimento in servizio può essere accordato al personale che compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2022 non abbia maturato a quella data l'anzianità contributiva di 20 anni, ma solo quando tale requisito risulti raggiungibile entro i 71 anni.
- Il personale impegnato in progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di 3 anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato dal DS al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università stranieri.

ADEMPIMENTI A CARICO DELLE SCUOLE. La ricostruzione di carriera, l'utilizzo del sistema PASSWEB per il trattamento pensionistico del personale della scuola, la ricostruzione del trattamento economico percepito dal dipendente nel corso della carriera lavorativa, il riscatto, la ricongiunzione e il computo sono tutte operazioni a carico delle segreterie scolastiche. L'utilizzo del sistema Passweb prevede una serie di operazioni complesse connesse sia al diritto di accesso alla pensione, sia al trattamento economico di quiescenza. Il controllo finale spetta al DS.

In merito alle Pensioni 2022 e alle cessazioni dal servizio, in ottemperanza alla C.M. prot. m. pi (MI) A00DGPER 30142 del 1° ottobre 2021, è stato richiesto a tutte le istituzioni di inserire, entro il 5 novembre 2021, nell'apposita piattaforma pensioni, tutta la documentazione necessaria, come di seguito specificato:

- Istanza dimissioni POLIS o lettera di preavviso collocamento d'ufficio;
- Dichiarazione dei servizi di cui al D.P.R. 351/1998 (allegata alla presente);
- certificato completo di tutto il servizio prestato, di ruolo e non di ruolo, con l'indicazione delle ritenute previdenziali, le ore settimanali, Part - time ed eventuali assenze che abbiano comportato la riduzione dello stipendio;
- MOD PA04 per i servizi prestati presso gli Enti Locali con ritenute C.P.D.E.L;
- Copia delle domande di computo/riscatto;
- Copia della domanda di ricongiunzione L. 29/79;
 - Copia domanda riscatto ai fini del TFS;
 - Copia delibera o determina di riscatto ai fini del TFS;
- Certificato di laurea;
- Attestato servizio militare;
- Cedolino dell'ultimo stipendio.

Per agevolare l'identificazione del singolo documento è stata prevista la possibilità di visualizzare un fac-simile dello stesso, cliccando sull'icona di "esempio" posta sul lato sinistro. La segreteria scolastica, inoltre, dovrà definire la progressione di carriera, alla data di cessazione, solo nei seguenti casi:

- personale scolastico che ha prodotto istanza ai fini della carriera a decorrere dall'1/9/2000, anche se immessi in ruolo in anni precedenti (CM 86/2001);
- personale scolastico che avuto un passaggio di ruolo a decorrere dall'1/9/2000;
- personale scolastico il cui fascicolo di carriera sia stato decentrato UST;
- personale ATA transitato dagli EELL dall'1/1/2000 in base alla L. 124/99;
- docenti di religione cattolica con incarico annuale o immessi in ruolo.

Per l'utilizzo dell'applicativo nuovaPassweb è indispensabile inoltrare il modello RA011 - Richiesta di abilitazione ai servizi telematici - Gestione Dipendenti Pubblici – presente sul sito dell'Ente Previdenziale. Pertanto, il primo passo da fare per

utilizzare nuova Passweb è abilitarsi, comunicando all'INPS chi assumerà il ruolo di "certificatore" e chi sarà "esecutore". L'esecutore è colui che inserisce i dati, il certificatore colui che li valida, confermandone la correttezza. Le due figure possono anche coincidere. Le abilitazioni andranno inviate tramite PEC all'indirizzo di posta della Struttura INPS territorialmente competente.

ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PASSWEB. Passweb è la procedura online da utilizzare per la gestione della posizione assicurativa di un iscritto INPS, è a disposizione degli operatori appartenenti a: INPS, enti, amministrazioni e datori di lavoro. Passweb è un canale di colloquio bidirezionale tra l'Istituto e i datori di lavoro pubblici, attraverso il quale è possibile sottoporre o ricevere richieste di verifica e di sistemazione della posizione assicurativa. Le richieste di sistemazione inoltrate dalle sedi INPS, predisposte dal sistema informatico, sono automaticamente disponibili, sulla scrivania virtuale, per i datori di lavoro abilitati. La procedura Passweb consente l'erogazione delle prestazioni sulla base delle informazioni presenti nella posizione individuale; è alimentata dal datore di lavoro attraverso i diversi canali di trasmissione delle informazioni, quali: UNIEMES ListaPOSPA e Passweb, da utilizzare in via esclusiva o alternativa. Ormai, risulta superata la prassi della sistemazione del conto assicurativo mediante la compilazione del modello PA04.

L'adozione di Passweb consente ai datori di lavoro ed agli iscritti di definire il proprio conto assicurativo in maniera completa, attraverso la ricostruzione progressiva dell'intera carriera e direttamente utilizzabile per l'erogazione delle prestazioni.

Le abilitazioni inerenti l'applicativo Passweb vanno richieste via PEC da parte dell'amministrazione, all'indirizzo di posta della Struttura INPS territorialmente competente (v. messaggio 2045 del 28/05/2019). Per la richiesta di tali abilitazioni devono essere utilizzati i Modelli RA011 e RA012.

1° Adempimento: Compilazione ed inoltro del Mod. RA011. Il primo passo da fare per utilizzare Passweb è abilitarsi, comunicando all'INPS chi assumerà il ruolo di "certificatore" e chi sarà "esecutore". L'esecutore è colui che inserisce i dati, il certificatore colui che li valida, confermandone la correttezza. Le due figure possono anche coincidere. Dal 1° ottobre 2020 l'INPS non rilascia più PIN come credenziali di accesso. Pertanto, per poter accedere a Passweb è necessario possedere le stesse alla scadenza del termine suindicato. Alternativamente, è possibile eseguire l'accesso a tutti i servizi INPS mediante credenziali SPID, CIE o CNS, per tutte le categorie di utenti (soggetti privati, enti pubblici, aziende, intermediari, ecc.). Tali credenziali, essendo collegate al codice fiscale del soggetto, consentono l'accesso ai servizi con le stesse abilitazioni del PIN dispositivo.

Scaricare il Mod. RA011. Accedere al sito web dell'Inps e scorrere in homepage fino ad arrivare alla zona grigia in basso, poi cliccare su "Tutti i moduli".

Nel menù a sinistra cliccare su "Gestione Dipendenti Pubblici – Enti e Amministrazioni". Scegliere il Modulo di abilitazione ai servizi telematici – RA011.

Una volta scaricato il modulo, questo può essere compilato online, seguendo le indicazioni di compilazione e quelle relative alla modalità di invio.

Compilare il Mod. RA011. Nella compilazione del modello bisognerà prestare molta attenzione, in quanto, il "richiedente" è colui che in Passweb assumerà il ruolo di "esecutore" o di "certificatore" (se ha entrambe i ruoli, bisognerà spuntare entrambe le caselle). Nel caso si dovesse scegliere questa opzione (esecutore + certificatore), occorre far presente che per la lavorazione della propria posizione, il lavoratore non

potrà svolgere entrambe le funzioni. Il sistema, nel caso di presa in carico della lavorazione della propria posizione, permetterà lo svolgimento di una sola funzione, di conseguenza, suggeriamo di abilitare due soggetti distinti.

I campi con l'asterisco sono facoltativi. Sulla prima pagina i dati del legale rappresentante richiesti sono quelli del DS che avanza la richiesta. Una volta compilato il modulo sarà possibile stamparlo per effettuarne il successivo invio.

Inviare il modulo. Il modello firmato in cartaceo, sia dal richiedente che dal legale rappresentante, dovrà essere scansionato in pdf ed inviato (con i documenti d'identità del richiedente e del legale rappresentante – scansionati in fronte retro) via PEC alla struttura territorialmente competente. Trascorse 24 ore, dovrebbe arrivare all'indirizzo PEC utilizzato per spedire la domanda, la risposta "si comunica che l'utenza è stata abilitata al servizio Passweb". Se ciò non avviene, consigliamo di sollecitarne l'adempimento.

2° Adempimento: Compilazione e inoltro del Mod. RA012

Scaricare il modulo RA012. Per l'apertura del modello, si consiglia di seguire la stessa procedura indicata per il Mod. RA011. Si consiglia, ai fini dell'inoltro, di visualizzare il messaggio INPS nr. 3357 del 17/09/2019. "E' di massima utilità che gli operatori di Nuova Passweb abbiano anche le abilitazioni alle funzionalità di visualizzazione delle denunce DMA ai fini della completa operatività nella sistemazione delle posizioni assicurative e per una verifica della corretta presenza dei dipendenti da amministrare nel proprio bacino d'utenza".

Compilare il modulo. La compilazione del modulo deve avvenire direttamente dal pc, e successivamente si può procedere con la stampa. Nella sezione in cui si chiede l'abilitazione ai servizi telematici, il modulo consta di diverse parti distinte:

1 – Denunce contributive e versamenti – spuntare tutte le voci con esclusione di "visualizzazione piani di ammortamento enti" (non se ne ravvisa la necessità e l'utilizzo immediato – anche per mancanza di informazioni relative all'utilizzo);

2 – Contribuzione figurativa – spuntare la voce qualora nella propria istituzione siano presenti LSU;

3 – Prestiti, riscossione crediti, gestione TFR/TFS – spuntare TUTTE LE VOCI

Note: il richiedente, per il Mod. RA012, coincide con il legale rappresentante (il DS).

Inviare il modulo. Una volta stampato il modello, questo dovrà essere firmato in cartaceo, sia dal richiedente, che dal legale rappresentante, scansionato ed inviato via PEC alla struttura INPS territorialmente competente, con allegati i documenti d'identità del soggetto incaricato e del rappresentante. Come per il Mod. RA011, se dopo un tempo congruo non è pervenuta risposta si consiglia di sollecitare l'abilitazione. Tuttavia, è possibile che si venga abilitati senza ricevere conferma via PEC, pertanto, si consiglia di verificare l'operatività direttamente sull'applicativo.

PASSWEB ANCHE PER IL TFS A CARICO DELLE SEGRETERIE. In alcune realtà territoriali ormai l'INPS impartisce ordini diretti alle scuole per la trattazione delle pratiche pensionistiche. Non solo, ora la stessa INPS passa ad una fase ulteriore e chiede che vengano trattate le pratiche TFS, mentre nulla si sa su come gestire le stesse pratiche TFR per il personale in cessazione dal 31 agosto 2020. I problemi sono diversi: interpretazioni, impossibilità di accedere ai dati economici del dipendente dal momento che essi sono solo a disposizione del MEF, assenza in piattaforma dei compensi accessori relativi agli anni 2011 e 2012, l'inserimento delle delle retribuzioni degli ultimi mesi di servizio, ecc.

TFR E TFS – NOTA INPS. Con il messaggio 12 ottobre 2021, n. 3436, l'Inps informa che nell'ambito del progetto "TFR e TFS in un click" previsto dal Piano Strategico ICT, è disponibile per i dipendenti pubblici in regime di TFR / TFS il nuovo servizio per la richiesta di quantificazione del TFR / TFS, utile sia per la cessione ordinaria che per la cessione agevolata. I dipendenti pubblici possono accedere al servizio con le credenziali SPID, CIE o CNS. Questi sono i link:

- Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFR;
- Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFS.

PENSIONI E SIDI. E' necessario completare operazioni dei pensionandi esclusivamente sul SIDI entro febbraio. Le credenziali sono del DS. A partire da marzo e fino a maggio, l'INPS restituisce settimanalmente, agli Uffici scolastici ed alle scuole, i dati relativi alle domande di pensionamento presentate sul sistema POLIS. Sono, inoltre, disponibili funzioni per interrogare il diritto a pensione e caricare le cessazioni seguendo il percorso SIDI: Fascicolo Personale Scuola → Comunicazione servizi INPS → Interrogare diritto a pensione. Le informazioni disponibili risulteranno essere aggiornate in funzione di quanto raccolto in fase di presentazione delle domande su POLIS ed integrate con il tipo di trattamento di quiescenza verificato in sede INPS. Sarà, pertanto, visibile il tipo di pensione (Anticipata, di Vecchiaia, Opzione Donna o Quota 102) ed il riferimento dell'istanza (Cessazione d'ufficio (cod. 00); Istanza Docente/ATA chiusa il 10/01/2020 (cod. 01); Istanza Quota 100 Docente/ATA chiusa il 10/01/2020 (cod. 02); Istanza Dirigente chiusa il 28/02/2020 (cod. 03); Istanza Quota 100 Dirigente chiusa il 28/02/2020 (cod. 04); Istanza Nuova Opzione Donna Docente/ATA chiusa il 29/02/2020 (cod. 05); Istanza Nuova Opzione Donna Dirigente chiusa il 29/02/2020 (cod. 06)).

Le operazioni di interrogazione disponibili saranno relative alle seguenti specifiche. Singola posizione: è possibile ricercare una singola posizione e visualizzare tutte le informazioni restituite dall'INPS relative al diritto a pensione e all'eventuale data prevista per l'invio dei servizi pre-ruolo all'Istituto di Previdenza; le informazioni dell'istanza POLIS e la presenza di precedenti richieste, se già inserite a sistema.

Interrogazione posizioni caricate dal flusso INPS (solo per Uffici scolastici territoriali e regionali): tramite questa funzione sarà possibile visualizzare l'elenco delle posizioni per le quali l'INPS ha restituito l'esito della verifica del diritto a pensione (aggiornato fino a quel momento). Si potrà applicare il filtro del "diritto a pensione" che se selezionato su SI', restituirà come visualizzazione tutte le posizioni che hanno avuto come ultimo esito di verifica o con riferimento "00=nessuna istanza", "verifica IMM" (cioè con decorrenza immediata); se selezionato su NO, restituirà tutte le posizioni che per tutte le istanze (compreso il rif. 00=nessuna istanza) hanno avuto esito di verifica diverso da IMM.

Per ogni posizione, inoltre, vengono visualizzate le informazioni relative all'esito dell'ultima verifica comunicata dall'INPS per ogni istanza.

Per entrambe le interrogazioni sarà possibile esportare i dati in formato .xls

Dove risulterà accertato da parte dell'INPS il "diritto a pensione", le istituzioni possono procedere attraverso il SIDI ad inserire la cessazione del dipendente.

I percorsi relativi saranno:

Fascicolo Personale Scuola → Gestione Cessazioni per i Docenti, ATA, IRC e PED;
Personale Amministrativo e Dirigenti Scolastici → Gestione Cessazione dal Servizio
funzione abilitata agli Uffici regionali per le cessazioni dei Dirigenti Scolastici.

Sarà possibile per gli Uffici scolastici territoriali, prenotare l'acquisizione massiva delle cessazioni, secondo specifiche condizioni di congruenza con il diritto a pensione determinato dall'INPS, tale funzione sarà accessibile tramite Fascicolo Personale Scuola → Gestione Cessazioni → Prenotazione Cessazioni Massive. Le acquisizioni potranno riguardare il personale scolastico (docente, educativo, IRC e ATA) che avranno presentato l'istanza su POLIS per le cessazioni al 01/09/2020.

Non sarà possibile, invece, richiedere la cessazione massiva per:

- personale già cessato;
- personale per cui non è stato restituito il diritto a pensione da parte dell'INPS;
- personale che abbia presentato più di una domanda sulla piattaforma POLIS;
- personale che abbia presentato domanda con contestuale richiesta di part-time, in quanto, pur avendo avuto l'accertamento del diritto, non può essere verificata sul sistema l'accettazione o meno del part-time.

Sarà poi possibile consultare, a partire dal giorno successivo alla prenotazione, le posizioni per le quali non è stato possibile inserire la cessazione, attraverso la funzione SIDI: Interrogazione Posizioni Scartate → Cessazioni Massive. Si tratterà, ad esempio, di casi relativi a presenza di variazioni dello stato giuridico e di part-time con decorrenza successiva al 01/09/2020. Per tali posizioni sarà possibile, una volta sistemato il fascicolo del dipendente, procedere ad una nuova prenotazione massiva oppure alla prosecuzione delle funzioni di acquisizione della cessazione.

In caso di scarto per "errore di sistema" sarà possibile procedere con la funzione di acquisizione della cessazione contattando il Service Desk o aprendo un tagliando per la modifica della base dati. Per maggiori dettagli, si può consultare la guida operativa SIDI disponibile nell'area: Documenti e manuali → Personale Scuola → Cessazioni e Quiescenza.

PENSIONI E SIDI (CIRC. N. 708 DEL 7 GENNAIO 2021). RILEVAZIONE CESSAZIONI D'UFFICIO PER IL PERSONALE CHE ABBAIA RAGGIUNTO IL LIMITE ORDINAMENTALE PER LA PERMANENZA IN SERVIZIO. Ulteriori adempimenti in attuazione della circ. n. 36103 del 13 novembre 2020. La circolare informa che è stata predisposta, da parte della competente Direzione Generale per i Sistemi Informativi e la Statistica, una funzionalità dedicata che sarà disponibile per ciascun ufficio operante attraverso il percorso SIDI "Comunicazione Servizi INPS → Rilevazione Pensionamenti d'ufficio – sessantacinquenni". Il sistema prospetterà l'elenco del personale, nato tra il 01/09/1954 e il 31/08/1956, che risulta in servizio al momento dell'apertura della rilevazione. Con apposito avviso pubblicato sul Portale SIDI viene comunicata la finestra temporale utile di apertura e chiusura delle funzioni di sistema per l'inserimento delle informazioni richieste. Le operazioni si concludono di solito entro fine gennaio.

Esempio relativo al 2021. Ogni istituzione dovrà fornire, entro il 27 gennaio, l'indicazione se il personale in servizio nato tra l'01/09/54 e il 31/08/1956, rientri o meno tra coloro che verranno collocati d'ufficio per limiti d'età (65 anni), con provvedimento da emettersi entro il 28 febbraio 2021. Non rientrano in tale fattispecie coloro che abbiano già prodotto istanza di dimissioni on line. Si rammenta che tale personale potrà essere destinatario di collocamento d'ufficio solo nel caso in cui abbia raggiunto l'anzianità contributiva di:

- 41 anni e 10 mesi al 31 agosto 2021, se donna;
- 42 anni e 10 mesi al 31 agosto 2021, se uomo.

Dovrà essere collocato d'ufficio anche il personale scolastico nato entro il 31 agosto 1954, con comunicazione da notificare formalmente entro il 28 febbraio 2021, a meno che lo stesso non sia destinatario di un provvedimento di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo (20 anni) o che non abbia già presentato domanda di dimissioni on line.

L'accertamento dell'anzianità contributiva per la concessione o meno della proroga di permanenza in servizio oltre i limiti d'età, dovrà essere richiesta, tramite PEC, all'agenzia INPS competente, come da documento allegato.

Per chi compie i 67 anni entro il 31 agosto 2022, il 1° settembre dello stesso anno scatta il collocamento a riposo d'ufficio ed il dipendente che si trova in questa condizione non è tenuto alla presentazione della domanda di cessazione dal servizio entro il 31 ottobre 2021. Ma deve, se vuole ricevere il pagamento mensile, presentare domanda di pensione all'INPS.

La domanda di pensione all'INPS va presentata indistintamente da tutti i dipendenti che intendono accedere al pensionamento il 1 settembre 2022, sia da quelli, quindi, che presentano domanda di cessazione entro il 31 ottobre 2021 sia da quelli che, invece, saranno collocati a riposo d'ufficio. In mancanza della presentazione di domanda di pensione all'INPS (esclusivamente in modalità telematica) il dipendente cesserà il servizio dal 31 agosto 2022, ma il 1° settembre non riceverà il pagamento della pensione. La domanda di pensione non deve essere presentata, come quella di cessazione dal servizio, entro il 31 ottobre, ma può essere presentata anche più tardi. Ma è sempre consigliabile presentare domanda all'INPS entro il mese di febbraio 2022, mantenendo, così i 6 mesi di anticipo rispetto alla decorrenza della pensione. Questo perché per i dipendenti della PA l'INPS richiede che la domanda sia inviata almeno 6 mesi prima della decorrenza e calcolando i 6 mesi prima rispetto al 1 settembre 2022 si comprende che è necessario presentare domanda entro la fine di febbraio. Se si dovesse presentare la domanda successivamente la pensione sarà liquidata, ma probabilmente in ritardo.

PIATTAFORMA PENSIONI UST. CESSAZIONI 2020. Si sollecitano le istituzioni ad inserire, entro e non oltre fine gennaio, nell'apposita piattaforma pensioni dell'UST, la dichiarazione dei servizi di cui al DPR 351/98 e la restante documentazione, del personale che cesserà dal servizio con decorrenza 1° settembre 2022, come da precedente nota prot. n. 22465 del 16/12/2019. Si richiede, inoltre, la verifica di eventuali revoche del personale precedentemente inserito in piattaforma. In tal caso si dovrà provvedere all'immediata cancellazione, onde evitare una valutazione errata delle effettive cessazioni dal servizio del 1° settembre 2022. Si ricorda, infine, che non dovranno essere inseriti i nominativi e i documenti di coloro che cessano dal servizio in corso d'anno (motivi di salute e decessi).

PERIODO SENZA CONTRATTO DEI DOCENTI PRECARI. Vediamo come vengono calcolati i periodi scoperti a livello pensionistico quando ci sono contratti da settembre al 30 giugno o al 31 agosto. Solitamente i docenti a tempo determinato, per il periodo non coperto da contratto, chiedono l'indennità di disoccupazione. In questo caso si può stare tranquilli poiché l'indennità di disoccupazione è coperta interamente da contribuzione figurativa. I contributi figurativi derivanti dall'indennità di disoccupazione Naspi si calcolano in questo modo:

- si deve individuare la retribuzione imponibile media degli ultimi 4 anni;

- se risulta essere inferiore agli 820 euro mensili, quest'ultima deve essere moltiplicata per l'aliquota contributiva del 33%. Se, invece, la retribuzione imponibile media degli ultimi 4 anni è superiore agli 820 euro mensili i contributi devono essere calcolati su 1820 euro mensili.

In ogni caso se il lavoratore è soggetto a calcolo della pensione con sistema retributivo o misto e i contributi figurativi causano un peggioramento dell'importo della pensione spettante, gli stessi vengono neutralizzati (ovvero risultano nulli ai fini del calcolo della pensione). Nel caso, invece, in cui non si abbia chiesto l'indennità di disoccupazione per i periodi privi di contratto, si possono riscattare gli stessi (a carico dell'interessato) con la "pace contributiva" fino ad un massimo di 5 anni (ma solo se è priva di anzianità contributiva al 1996).

CONTRIBUTI COINCIDENTI PER LA PENSIONE. I contributi coincidenti non vanno perduti ma servono per incrementare l'assegno previdenziale spettante. Esempio. Docente tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dall'1/09/2010. Dall'anno scolastico 9/2003 all'anno scolastico 2009/10 era precario. Dall'1/01/1986 sino all'1/09/2013 ha lavorato nella Amministrazione Poste (solamente di pomeriggio). Per cui dal 01/09/2003 al 01/09/2013 ha avuto 2 lavori con periodi contributivi coincidenti. I periodi coincidenti si sommano sino alla misura del 100% e i restanti si perdono; in pratica Inps prenderebbe, per il periodo di coincidenza dei contributi dal 2003 al 2013, solamente quelli della scuola; non sommando a quest'ultimi i contributi versati in Poste Italiane. Ha già fatto domanda di ricongiunzione non oneroso ed è andata a buon fine. Il sistema non accetta altri contributi oltre il massimo pari a 100%; visto che a scuola era a tempo pieno dal 2003 al 2013, per cui era già al 100%, il sistema non accetta ulteriori contributi.

Per il diritto alla pensione, i contributi coincidenti vengono considerati solo fino al raggiungimento delle 52 settimane di contribuzione, poi sono inutilizzabili. Ma solo per il diritto. I contributi, anche se coincidenti valgono, invece, per il calcolo della pensione anche quando non possono essere utilizzati per il diritto. Ai fini del calcolo dell'assegno, quindi, si considerano tutti i contributi accreditati dal lavoratore e questo si traduce nel diritto ad una pensione più alta. I contributi coincidenti, quindi, non vanno persi ma sono utilizzati per il calcolo dell'assegno previdenziale.

Esempio: se un lavoratore in un anno invece di versare 52 settimane di contributi ne ha versate, ad esempio 64, le 12 settimane in più non potranno essere utilizzate per incrementare la sua anzianità contributiva (poichè un anno ha soltanto 52 settimane), ma peseranno sull'assegno previdenziale che si calcola sempre sui reali contributi accreditati.

OBBLIGO DA PARTE DELLA PA DI COLLOCARE A RIPOSO D'UFFICIO I PUBBLICI DIPENDENTI AL COMPIIMENTO DEL 65° ANNO DI ETÀ. DECRETO PENSIONAMENTO D'UFFICIO. DOCENTI IN ETÀ PENSIONABILE, MANTENERLI IN SERVIZIO COMPORTA PER LA SCUOLA ACCUSA DI DANNO ERARIALE. Le PA sono obbligate a collocare in pensione d'ufficio i dipendenti che, al compimento dei 65 anni, abbiano raggiunto il diritto alla pensione anticipata. Per coloro che compiono i 67 entro il 31 agosto 2021, il pensionamento scatta d'ufficio. Per coloro che compiono i 67 anni tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2021, il pensionamento d'ufficio scatta a partire dal 1° settembre 2022. Per quel che riguarda, invece, la pensione anticipata saranno posti a riposo d'ufficio il 1° settembre 2021 tutti coloro

che entro il 31 agosto 2021 avranno compiuto i 65 anni e maturato almeno 41 anni e 10 mesi di contributi se donne e 42 anni e 10 mesi di contributi se uomini.

Per coloro che compiono i 65 anni o maturano il requisito contributivo per accedere alla pensione anticipata tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2021, il pensionamento d'ufficio scatta soltanto l'anno successivo, fermo restando il diritto di presentare domanda di cessazione dal servizio entro i termini stabiliti annualmente dal MIUR per la quiescenza il 1° settembre 2021. Alleghiamo un modello da utilizzare, da parte del DS, come decreto per il collocamento a riposo obbligatorio del dipendente.

E' stata pubblicata dalla Corte di Cassazione la Sent. n. 11008 del 9 giugno 2020 che ha affermato l'obbligo da parte della PA di collocare a riposo d'ufficio i pubblici dipendenti al compimento del 65° anno di età a prescindere dall'anzianità di servizio, in mancanza di domanda di trattenimento in servizio, da parte dell'interessato, fino al compimento del 67° anno di età oppure fino alla maturazione diritto pensione anticipata, da presentare alla scuola almeno 12 mesi prima. Si è in attesa che il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Istruzione dichiarino il loro orientamento su tale atto della Corte di Cassazione.

ECO CERT DELL'INPS - ESTRATTO CONTO CERTIFICATIVO. E' possibile "certificare" l'avvenuta cristallizzazione del diritto alla pensione richiedendo l'Eco Cert all'INPS, ovvero il documento che l'istituto rilascia, su richiesta dell'interessato, che contiene la posizione contributiva con dettaglio sulla tipologia dei contributi e con un totale contributivo. Questo documento ha valore certificativo ed è indispensabile a ricostruire la vita lavorativa dell'assicurato. L'EcoCert può essere richiesto o tramite l'ausilio di un patronato o in autonomia sul sito dell'INPS. Per poter richiedere l'EcoCert in autonomia è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso al sito (PIN INPS di tipo dispositivo o SPID). Per richiedere la certificazione è necessario accedere nei Servizi Online dell'INPS dalla voce "Servizi per il cittadino". Cliccare su "Domanda di Prestazione Pensionistica e "Certificazione". Cliccando sul pulsante Avanti si accederà ad una pagina con alcuni pulsanti nella parte centrale: se si trova cliccabile il pulsante "Dichiarazioni" premerlo, in caso contrario significa che mancano delle informazioni nei dati anagrafici che bisognerà inserire cliccando sul pulsante "Anagrafica". Una volta inserite le informazioni mancanti dovrebbe diventare cliccabile il tasto "Dichiarazioni". Si accederà ad una pagina in cui è necessario selezionare il tipo di domanda e nel caso dell'EcoCert si dovrà procedere in questo modo:

- Gruppo: Certificazione
- Prodotto: Estratto Conto Certificativo
- Tipo: Ordinario.

Cliccando, infine, sul tasto "Continua" si trasmette la richiesta all'INPS che provvederà alla spedizione della certificazione al domicilio del richiedente.

PENSIONE D'UFFICIO. IN QUALI CASI SI PUÒ PERMETTERE AD UN DIPENDENTE PUBBLICO DI PERMANERE IN SERVIZIO. Come detto, le PA sono obbligate a collocare a riposo d'ufficio i dipendenti che:

- al compimento dei 65 anni hanno raggiunto i 41 anni e 10 mesi di servizio se donne, e 42 anni e 10 mesi di servizio se uomini;
- vengono collocati a riposo d'ufficio i dipendenti che al compimento dei 67 anni hanno raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia (almeno 20 anni di contributi).

L'istituto del trattenimento in servizio è stato abolito quasi del tutto con la riforma della PA del 2014 e rimane possibile solo per permettere al dipendente di raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia entro i 71 anni. Inoltre, per la scuola, in casi eccezionali, può essere richiesto, ma la richiesta deve essere motivata dal DS e dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. I casi in cui viene previsto il trattenimento in servizio sono quelli in cui il dipendente svolge compiti che assicurino la prosecuzione di precisi accordi con scuole e Università di altri Paesi e solo nel caso che non ci sia un esborso maggiore per le casse dello Stato.

L. n. 208/2015, art.1, c. 257. Al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di 2 anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal DS e dal Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale. Dall'attuazione del presente c. non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA TRASMISSIONE DEI DATI UTILI ALLA LIQUIDAZIONE DEL TFS TELEMATICO. Il MI con nota prot. N.50487 dell'09/11/2019, ha stabilito che a partire dalle cessazioni del 1° settembre 2020, la modalità ordinaria di comunicazione dei dati utili all'elaborazione del TFS dovrà essere quella telematica. Infatti, in adesione al processo di semplificazione e dematerializzazione della comunicazione tra l'INPS e le PA che vede il superamento dell'invio cartaceo (modello PL1) dei dati giuridici ed economici necessari all'elaborazione del trattamento di fine servizio (TFS), è stato rilasciato in esercizio l'applicativo "Comunicazione di cessazione" che sostituisce i vecchi modelli cartacei, mentre i dati giuridici ed economici verranno acquisiti dall'INPS tramite i dati certificati nella Posizione Assicurativa e la compilazione dell' "Ultimo miglio ai fini TFS". Per quanto riguarda la Lombardia, con riferimento al personale dimissionario 1/9/2021, le pratiche di riscatto ai fini del TFS (MOD PR1), vengono spedite con PEC sia alla sede INPS competente per territorio che all'ultima scuola di titolarità. La pratica di riscatto così definita e completa dei relativi allegati, dovrà essere inviata all'Inps tramite la "Comunicazione di cessazione TFS".

Per coloro che non fossero ancora abilitati, si ricorda che sarà necessaria la compilazione e la trasmissione all'INPS del mod. RA012 (vedi istruzioni fornite con nota USP.MI prot. n. 0018086 del 09/11/2020).

Si dovranno lavorare, prioritariamente, le pratiche di coloro che sono cessati per limiti d'età, oltre, naturalmente, a coloro che sono cessati in corso d'anno per inidoneità fisica permanente, per inabilità in base alla L. 335/95 o per decesso.

PENSIONI, COSA SONO I DIRITTI INESPRESSI E COME RECUPERARLI. Non sono pochi i pensionati che prendono una pensione più bassa di quella che avrebbero dovuto percepire. Al netto di errori da parte dell'Inps, oppure di problematiche legate alla contribuzione versata a qualsiasi titolo durante la carriera lavorativa, spesso la colpa è del pensionato. Con il termine "diritti inespressi" si indicano alcuni diritti spettanti al pensionato, ma che l'Inps non eroga direttamente, ma solo dietro domanda del pensionato stesso. Sono diritti che fino a quando non vengono esercitati, con una opportuna richiesta, vengono congelati fino ad essere perduti definitivamente. Il modello Obis/M altro non è che la busta paga del

pensionato, dove si evince la pensione lorda, quella netta e dove sono riportate tutte le voci attive e passive che portano dalla pensione lorda spettante a quella netta. Esattamente ciò che accade nelle normali buste paghe o cedolini dello stipendio.

Per ottenere il modello Obis/M occorre rivolgersi ad un Patronato o scaricare tutto da Internet, collegandosi al sito dell'Inps ed accedendo all'area riservata con le credenziali dello Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), della CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e della CIE (Carta di Identità Elettronica).

Anche per questi diritti infatti vale la prescrizione. In pratica, se ciò che manca di pensione fa riferimento a diritti troppo indietro negli anni, tali diritti vengono perduti. Per i diritti inespressi la prescrizione è di 5 anni. Il pensionato deve recuperare il suo modello Obis/M. Solo così si può verificare se vengono applicate le maggiorazioni sociali spettanti. Ad esempio ci sono poi le integrazioni al minimo, ovvero quegli importi aggiuntivi sulla pensione, che spettano a pensionati che rientrano in determinate fasce di reddito. L'utilizzo del modello Red a cui sono chiamati ogni anno i pensionati che non presentano le dichiarazioni dei redditi, aiuta molto ad ottenere le prestazioni aggiuntive della pensione, collegate al reddito del pensionato e del suo coniuge se presente. Spesso infatti la situazione reddituale di una famiglia e del pensionato sono suscettibili di variazioni. E se per esempio si perde una fonte di reddito diversa dalla pensione, una maggiorazione della pensione collegata al reddito può diventare spettante, mentre prima non lo era. Lo stesso discorso si può fare per quei pensionati che dopo la quiescenza continuano a lavorare e versare contributi. Questi nuovi versamenti, sopraggiunti dopo la liquidazione della pensione, possono dare luogo ad un aumento dell'importo della pensione stessa. Per esempio, la quattordicesima è una prestazione erogata dall'Inps a pensioni che hanno redditi entro una determinata soglia. È evidente che abbassandosi il reddito del pensionato, da un anno all'altro, ciò che si pensava non fosse spettante, di colpo può esserlo diventato. Infine, non meno importanti sono gli assegni familiari, per il coniuge per esempio, ma anche per figli o altri soggetti che la normativa considera come potenzialmente a carico del pensionato. Anche in questo caso, occorre fare richiesta all'Inps per ottenere la maggiorazione spettante sulla pensione.

Un soggetto che perde il lavoro può diventare a carico del pensionato fino a quando questo soggetto non trova lavoro. In altri termini, controllare la propria pensione è sempre un suggerimento valido, soprattutto perché esiste l'istituto della ricostituzione della pensione. Si tratta della domanda con cui si può chiedere all'Inps di ricalcolare la propria pensione alla luce di eventuali novità intervenute successivamente alla sua liquidazione. E nella domanda di ricostituzione, oltre ad indicare il motivo per cui la si richiede (reddituale, contributivo e così via), permette di inserire la data a partire dalla quale si richiede quello che a tutti gli effetti è un ricalcolo. E si può andare indietro nel tempo fino a 5 anni, ottenendo gli arretrati.

MAGGIORAZIONE SOCIALE, DI COSA SI TRATTA E COME FUNZIONA L'INCREMENTO DI PENSIONE. A determinate condizioni e per determinati pensionati l'Inps eroga la maggiorazione sociale, un particolare incremento della pensione spettante a soggetti che hanno almeno 60 anni di età e che hanno determinate condizioni reddituali. Per sapere se la propria pensione gode di questo emolumento aggiuntivo l'unica via è il modello Obis/M, cioè quella che può essere considerata a tutti gli effetti la busta paga del pensionato. Infatti con questo modello, ormai recuperabile solo on line dal sito dell'Inps tramite Patronato o tramite le

proprie credenziali Spid, Cie o Cns, si possono controllare tutte le voci attive e passive della propria pensione.

La maggiorazione sociale altro non è che una somma aggiuntiva sulla pensione liquidata ad un pensionato. Nello specifico questa maggiorazione sociale è appannaggio di pensionati che hanno già 60 anni di età e che hanno condizioni reddituali non elevate. In altri termini, pensionati con 60 o più anni di età e disagiati o svantaggiati economicamente. La maggiorazione riguarda tutti i pensionati titolari di prestazione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o delle forme esclusive e sostitutive sempre dell'AGO. La maggiorazione sociale inoltre, può essere applicata in aggiunta anche ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inps, come l'assegno sociale per esempio, oppure come le prestazioni destinate agli invalidi. La maggiorazione sociale è una misura che è stata introdotta con la L. n° 544 del 1988 (art. 1 L. 544/1988). Dopo il suo ingresso, la maggiorazione sociale ha avuto numerosi interventi normativi, tutti atti a rendere più dignitose pensioni basse e appannaggio di soggetti con redditi altrettanto bassi.

La variazione più significativa di importo è arrivata nel 2001 quando con l'incremento al milione fu stabilita nella misura di 41,13 euro per gli over 70. L'intervento infatti produsse il famoso milione, nel senso che grazie a quella maggiorazione, le pensioni, già integrate dal trattamento minimo, furono portate al milione delle vecchie lire, cioè a 516,46 euro. Tale la pensione minima Inps per soggetti privi di altri redditi utili ad influenzarne l'importo. Dal 1° gennaio 2008, dopo intesa governo-sindacati, furono aggiunti di maggiorazione sociale, ulteriori 12,67 euro, con le pensioni minime fissate a quota 580 euro circa al mese.

Ad oggi quindi, la maggiorazione sociale è pari a:

- 25,83 euro al mese per pensionati tra i 60 ed i 64 anni;
- 82,64 euro al mese per pensionati con età compresa tra i 65 e i 69 anni;
- 136,44 euro per i pensionati con almeno 70 anni senza quattordicesima;
- 124,44 euro per i pensionati titolari di quattordicesima mensilità.

NEUTRALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI DANNOSI. In merito alla neutralizzazione dei contributi dannosi, la Cassazione conferma il vincolo dei 5 anni precedenti come base solida per utilizzare lo strumento. In materia previdenziale quando si parla di neutralizzazione si parla di quell'istituto che permette di eliminare dal calcolo della propria pensione, alcuni periodi di contribuzione che danneggiano l'assegno da percepire. Neutralizzare o sterilizzare i contributi nocivi per la pensione è possibile, ma solo in alcuni casi. Va detto che neutralizzare o sterilizzare alcuni periodi di contribuzione significa portare ad un aumento del proprio assegno previdenziale. Ma non è sempre facile, soprattutto alla luce di una recente sentenza della Cassazione che ha confermato alcuni limiti.

È il sistema retributivo che produce l'effetto della contribuzione dannosa in alcuni casi. Infatti una delle cose positive del sistema contributivo, basato sul montante dei contributi versati e non sulle ultime retribuzioni, è proprio l'equità del calcolo della prestazione. Si percepisce una pensione perfettamente in linea con i contributi accumulati. Nel sistema retributivo invece la pensione è liquidata sulla base delle ultime retribuzioni. E' evidente che se le ultime retribuzioni sono più basse di quelle più lontane nel tempo, si corre il rischio di vedersi ridurre l'assegno. Nel sistema retributivo tanto più alte sono le ultime retribuzioni, tanto più alto è l'assegno di

pensione spettante. Non è raro che l'istituto della sterilizzazione dei contributi sia stato oggetto di pronunce degli organi della giurisprudenza.

Sterilizzazione dei contributi, ma solo negli ultimi 5 anni che precedono la prestazione. Il principio fondamentale che dà forza allo strumento della sterilizzazione dei contributi è che gli ultimi anni di stipendio (nel caso in quest'ultimo sia troppo basso) non devono incidere negativamente sull'assegno previdenziale.

Lavoro part time sul finire della carriera, disoccupazione indennizzata Inps e così via. Sono davvero vari i motivi per i quali uno stipendio di un lavoratore negli anni immediatamente precedenti quello in cui si va in pensione, si abbassa. E come anticipato, se si abbassa lo stipendio si abbassa anche la pensione, perché si riduce la quota retributiva della pensione stessa.

Tutti i contributi versati dopo aver già maturato il diritto alla pensione, possono essere sterilizzati. Ma si può andare indietro fino ai 5 anni precedenti la data di pensionamento. Inoltre, la sterilizzazione deve riguardare solo la parte retributiva della pensione. L'interessato infatti deve chiedere, nel caso di contribuzione penalizzante, all'Inps, di provvedere al liquidare la pensione senza tener conto di alcuni periodi di contribuzione che rischiano di far perdere soldi allo stesso richiedente in termini di assegno pensionistico.

La sentenza 26442/2021 della Suprema Corte di Cassazione. La Cassazione si è espressa su un principio spesso disatteso, ma fondamentale, ovvero sul principio di irriducibilità del livello dell'assegno previdenziale già raggiunto. L'argomento è spinoso dal momento che l'istituto della neutralizzazione dei contributi nasce proprio in merito ai periodi dannosi per l'importo della propria pensione. La Cassazione ha stabilito che "non è possibile neutralizzare le minori contribuzioni godute anteriormente al quinquennio antecedente alla decorrenza della pensione". In altri termini, anche se questi periodi hanno prodotto danno alla pensione, ridotta come importo proprio per via di questi periodi, la neutralizzazione dei contributi non può essere utilizzata. Resta il diritto a favore dei lavoratori del settore privato di neutralizzare i contributi dannosi, sempre che questi non siano necessari per la maturazione del diritto alla pensione. I Giudici hanno sancito che devono essere rispettate 3 condizioni per poter dare vita a questa neutralizzazione:

- la minore retribuzione, dannosa per il calcolo della pensione, per essere neutralizzata deve essersi verificata negli ultimi 5 anni prima della decorrenza della prestazione pensionistica;
- la contribuzione cancellata, non deve influire sul diritto alla pensione;
- l'importo della pensione, al netto dei contributi neutralizzati, deve essere superiore all'importo della pensione al lordo della stessa contribuzione.

SISTEMA RETRIBUTIVO E SISTEMA CONTRIBUTIVO. IL RISCATTO DEL SERVIZIO MILITARE PUÒ FAR PERDERE I VANTAGGI DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO. Tra i contributi figurativi che molti contribuenti a domanda fanno valere per buono ai fini pensionistici c'è il servizio militare. Il servizio militare può essere fatto valere ai fini pensionistici, a condizione che sia il diretto interessato a richiederlo espressamente e tramite domanda all'Inps. In alcuni casi, la richiesta con relativo accoglimento, può essere deleteria. Il riscatto del servizio militare (quello di leva una volta obbligatorio) permette, dietro istanza all'Inps, di rendere, questi contributi figurativi, utili sia al diritto che alla misura della pensione. Il riconoscimento della contribuzione figurativa per il servizio militare può essere relativa solo al

periodo di servizio effettivamente prestato. La maggior parte delle volte, l'utilizzo di questa contribuzione figurativa è utilissima per raggiungere una determinata soglia di carriera, per una altrettanto determinata misura pensionistica, ma anche per determinare un maggiore importo di pensione spettante. Ma, come detto in precedenza, a volte questo riscatto può danneggiare il richiedente, escludendolo da quei vantaggi che può offrire il metodo contributivo. Una volta che la richiesta di accredito della contribuzione figurativa del servizio militare è stata completata, se questa ha determinato l'ingresso del richiedente nel sistema misto, non si può tornare indietro. Il sistema misto è quello che si applica ai lavoratori con carriera e contribuzione, iniziata in data antecedente il primo gennaio 1996. Fu a partire da tale data che la riforma Dini sortì i suoi effetti, con il passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo. Chi ha iniziato la carriera dopo il 31 dicembre 1995 è considerato, in termini pensionistici, un contributivo puro ed ha diritto ad ottenere una pensione liquidata con il solo metodo contributivo. Chi invece ha iniziato la carriera prima, avrà diritto al calcolo misto, cioè retributivo fino al 31 dicembre 2011 se ha più di 18 anni di carriera al primo gennaio 1996, o retributivo fino al 31 dicembre 1995 se ha meno di 18 anni di versamento a tale data.

Il calcolo della pensione con il sistema retributivo è, nella maggioranza dei casi, più vantaggioso di quello contributivo. Ma essere un contributivo puro significa acquisire alcuni vantaggi, come per esempio la pensione a 64 anni prevista dalla pensione anticipata contributiva con 20 anni di contributi. Ma ci sono anche i contributi precoci che valgono 1,5 volte per determinate misure, anche questo un vantaggio esclusivo di chi non ha versamenti nel sistema retributivo.

Il periodo del servizio militare, utile sia ai fini della determinazione del diritto alla pensione, che del suo importo, può essere accreditato gratuitamente dal contribuente. Ma al vantaggio di far crescere l'importo della pensione o a quello di anticipare l'uscita dal lavoro, possono sopraggiungere svantaggi.

Se un lavoratore ha iniziato la carriera lavorativa in epoca contributiva, cioè dal primo gennaio 1996 o dopo, se riscatta il servizio militare svolto prima del 1996, diventerà un soggetto ricadente nel sistema misto. E se dal punto di vista dell'importo della pensione la variazione sarà irrisoria o quasi, visto che si tratta di un solo anno di contribuzione, soprattutto se non serve per maturare il diritto alla quiescenza, può essere un danno. Si può perdere per esempio il diritto alla già citata pensione anticipata contributiva, che permette l'uscita a 64 anni di età, con 20 anni di contributi e con assegno minimo pari a 2,8 volte l'assegno sociale, a condizione che il richiedente sia un contributivo puro. Ma si può perdere pure il diritto alla pensione di vecchiaia con solo 5 anni di contribuzione, quella che i contributivi puri centrano a 71 anni di età. Va ricordato pure che passando al sistema misto, si avrà come conseguenza la disapplicazione del massimale contributivo. E pure questo strumento vantaggioso per molti lavoratori, è prerogativa unica dei contributivi puri. E ciò che l'Inps più volte ha specificato è che l'interessato una volta che si è visto accreditare il periodo del servizio militare come contribuzione figurativa, non potrà in nessun caso rinunciarvi, cioè non potrà mai chiederne la cancellazione. E se dal punto di vista dei lavoratori privati, la richiesta è personale, cioè è il lavoratore che può optare per richiedere l'accredito del periodo di servizio militare nel proprio estratto conto, per i dipendenti pubblici la valutazione del periodo di servizio militare viene effettuata d'ufficio.

RISCATTO MATERNITÀ FUORI DAL RAPPORTO DI LAVORO: ANCHE AI DIPENDENTI PUBBLICI 5 MESI DI CONTRIBUTI FIGURATIVI. La possibilità di riscattare la maternità fuori dal rapporto di lavoro è riconosciuta anche per i dipendenti del pubblico impiego. L'art. 25 c. 2 del TU sulla tutela ed il sostegno della maternità prevede anche per i dipendenti pubblici la possibilità di accredito di contributi figurativi per l'astensione obbligatoria di maternità avvenuta al di fuori del rapporto di lavoro. Anche per le iscritte alle Gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici la facoltà è riconosciuta gratuitamente. Unico requisito per ottenere l'accredito di tale contribuzione è che l'interessata, al momento della domanda abbia almeno 5 anni di contributi versati in costanza di rapporto di lavoro e di essere in servizio al momento della presentazione. La presentazione, poi, è consentita anche a coloro che siano cessati dal servizio senza aver conseguito diritto alla pensione o per chi è in costanza di versamento di contributi volontari pur non essendo più in servizio. La domanda può essere presentata sul sito dell'INPS, contattando il contact center dell'istituto (803164 da rete fissa o 06164164 da rete mobile) o facendosi assistere da un CAF o un patronato.

LE PRATICHE PENSIONISTICHE GESTITE DA PASSWEB PASSANO ALLE SEGRETERIE SCOLASTICHE. LA POSIZIONE DEI SINDACATI. Non dovrebbe competere alle segreterie degli istituti l'utilizzo dalla piattaforma Passweb per il trattamento pensionistico del personale della scuola. Sta maturando tra le istituzioni preposte la decisione di affidare il carico di lavoro e la gestione delle pratiche pensionistiche del personale scolastico (attraverso la piattaforma Passweb) direttamente alle scuole. L'opposizione dei sindacati della scuola all'imposizione di Passweb alle scuole si basa su semplici evidenze, a partire dal fatto che è necessaria una competenza specialistica che il personale ATA non può avere. Si tratterebbe dell'ennesimo carico aggiuntivo di lavoro per le scuole, stavolta per il calcolo previdenziale del personale. Per la certificazione delle retribuzioni, per il controllo e la verifica dei dati, occorrerebbe personale competente che si dedichi solo alle problematiche pensionistiche, in grado di farsi carico anche delle disfunzioni del MEF, come per esempio quelle relative agli anni 2010-2012 in cui si inviavano flussi privi dei dati relativi ai compensi accessori. Particolare attenzione, inoltre, deve essere rivolta all'inserimento manuale dei dati delle retribuzioni degli ultimi 4-5 mesi che non risultano ancora meccanizzate, per la verifica del diritto alla pensione di coloro che hanno presentato domanda di pensione. Appare evidente – dal flusso di RVPA, Richiesta di Variazione della Posizione Assicurativa riservata ai dipendenti pubblici – che ormai è diventato un adempimento quotidiano. Le difficoltà di comunicazione con l'INPS sono insormontabili. Ed ora sono giunte le ultime due “stoccate”: la circolare 1782 del 18/11/2021 che ricorda la scadenza del 14 gennaio e l'ultima novità, cioè l'obbligo di trattare tutte le prestazioni sulla maternità.

LA POSIZIONE DELLA CGIL. Il Ministero, con la nota 1782 del 18 novembre 2021, sollecita gli Uffici scolastici regionali circa la necessità di “assicurare la progressiva implementazione dell'utilizzo dell'applicazione nuova Passweb dell'INPS, al fine di realizzare, nei prossimi anni scolastici, il passaggio completo alla predetta modalità di gestione delle cessazioni per il personale scolastico”. Nella circolare sulle pensioni del 1° Ottobre 2021, non vi è alcun richiamo perentorio all'utilizzo dell'applicativo Passweb da parte delle scuole. Al contrario, è contemplata la possibilità che gli Ambiti territoriali o le Istituzioni aggiornino i dati sul sistema SIDI in

modo che le informazioni, disponibili su SIDI, possano essere inviate “dal MI all’INPS con flussi massivi periodici al fine di renderli disponibili in consultazione agli operatori INPS”. Sarà compito di questi ultimi valutare il loro utilizzo e caricamento in nuova Passweb con le funzioni preposte.

L’Amministrazione, nel lamentare che è emerso il ricorso ancora insufficiente dell’utilizzo dell’applicativo nuova Passweb dell’INPS, invita ad incrementare tale strumento, nell’ottica della graduale transizione all’utilizzo di tale piattaforma, secondo degli obiettivi assegnati a ciascun USR. In sostanza, pur rivolgendosi agli USR, il MI impegna ancora le scuole, nel prossimo futuro, a sobbarcarsi integralmente il compito di gestire le cessazioni del personale al posto dell’INPS. Si tratta dell’ennesima attività trasferita alle scuole in modo ambiguo, senza il previsto confronto con i sindacati, come invece prevede il CCNL 2018 (art. 22, c. 9, lett. a4).

RITA (RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA). Si tratta di un’erogazione frazionata del montante accumulato da un aderente a una forma pensionistica sotto forma di rendita, fino al conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia. La RITA è condizionata al verificarsi, alla data di presentazione della domanda di accesso, delle seguenti condizioni:

- cessazione dell’attività lavorativa;
- raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa;
- almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza;
- almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Oppure, in alternativa:

- cessazione dell’attività lavorativa;
- inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi;
- raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi al compimento del periodo minimo di inoccupazione;
- almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare (3 anni se il lavoratore si sposta in altro Stato membro).

La RITA ha carattere generale e si applica a tutti i lavoratori, inclusi i dipendenti pubblici, che abbiano aderito a una forma di previdenza complementare a contribuzione definita.

PRESENTAZIONE DEL MODELLO RED PER TUTTI COLORO CHE PERCEPISCONO PRESTAZIONI LEGATE AL REDDITO. Per chi percepisce prestazioni legate al reddito la comunicazione del modello RED è indispensabile per non vedersi sospendere il trattamento per 60 giorni, in attesa della presentazione.

Questi sono alcuni esempi di prestazioni legate al reddito:

- pensione di invalidità civile;
- integrazione al trattamento minimo della pensione;
- integrazione al trattamento minimo dell’assegno ordinario di invalidità
- quattordicesima mensilità;
- assegno sociale.

La presentazione del modello RED permette all’INPS di accertare il diritto all’esatto importo delle prestazioni spettanti e il mantenimento dello stesso in caso di

variazione dei redditi. La presentazione non è dovuta per coloro che hanno presentato negli anni passati la dichiarazione dei redditi tramite modello 730 o modello Redditi PF.

SI POSSONO RAGGIUNGERE I 35 ANNI DI CONTRIBUTI VERSANDO I CONTRIBUTI VOLONTARI? Non sempre i contributi volontari possono essere usati per perfezionare il requisito contributivo, soprattutto se si lavora. Molte volte per ottenere una tipologia di pensionamento non solo è richiesto un certo numero di anni di contributi, ma è necessario che gli stessi siano perfezionati entro una data ben precisa (come accade per chi deve accedere alla quota 102 o all'opzione donna). Proprio per questo non sempre la scelta di versare i contributi volontari è opportuna. I contributi volontari possono essere versati solo per un periodo scoperto da contribuzione obbligatoria. E gli stessi possono essere versati trimestre per trimestre. Solo nel caso in cui al momento della richiesta il semestre precedente risulti scoperto da contribuzione si possono versare contributi volontari per coprirlo.

Se la persona non sta lavorando, e, quindi, ha un periodo scoperto da contribuzione, potrebbe chiedere l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari a copertura del periodo che va da giugno a dicembre 2021 (a patto che nello stesso non abbia versato contributi da lavoro) centrando il requisito richiesto dall'opzione donna di maturare i 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021.

Se la persona sta lavorando, la soluzione non è praticabile. I contributi volontari devono essere versati per il periodo presente (con l'eccezione del semestre precedente la data della richiesta, ma sempre a patto che non sia già coperto da contributi) e solo da chi risulta essere privo di occupazione (o al limite impiegato in part time, ma solo a copertura delle settimane scoperte da contribuzione).

Se, quindi, la persona sta lavorando, i mesi mancanti non possono essere versati con i contributi volontari. Dovrebbe, invece, procedere ad individuare eventuali periodi di vuoto contributivo del passato per i quali possa essere richiesto il riscatto dei contributi. Ma il riscatto è possibile solo per specifici periodi previsti dalla legge.

PACE CONTRIBUTIVA, DOMANDA ENTRO 31 DICEMBRE 2021. POSSIBILE RECUPERO PERIODI SENZA DISOCCUPAZIONE TRA UNA SUPPLENZA E L'ALTRA. Scheda SNALS su Pace Contributiva: è limitata al triennio 2019/2021; quindi, salvo proroga, la richiesta deve essere presentata entro il 31.12.2021, e può utilizzarla solo chi ha avuto il primo contributo dopo il 31.12.1995 e quindi rientra nel calcolo pensionistico con il sistema contributivo puro. La Pace contributiva ai sensi dell'art 20 c. da 1 a 5 del D. L. 28 gennaio 2019, n. 4 (reddito di cittadinanza) rende possibile, per i dipendenti del settore scuola, il riscatto dei "buchi contributivi" non coperti da contribuzione figurativa (es. disoccupazione), tra la fine di una supplenza e l'inizio della successiva. Si possono riempire tali "buchi" fino ad un massimo di 5 anni. Il periodo per il quale si chiede la Pace contributiva deve essere posteriore al 31.12.1995 ed antecedente il 29.01.2019, data di entrata in vigore del D.L. 4/2019.

L'anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto richiesto con la Pace contributiva è utile sia ai fini del diritto a pensione che per il calcolo della stessa. L'onere è calcolato in base ai criteri fissati dal c. 5 dell'art. 2 del D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 184. L'onere così determinato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi. Si può pagare in 120 rate (10 anni) senza interessi. La richiesta si presenta solo on line.

ESEMPIO

Classe stipendiale in godimento alla data della domanda: Docente laureato scuola sec. Sec. Grado - gradone 9

Totale buchi contributivi di cui si chiede il riscatto: 3 anni

Importo richiesto: € 30.176,19

Importo detrazione Irpef al 50%: € 15.088,10

Risparmio annuo al saldo mod. 730: € 3.017,62

Costo finale netto Pace contributiva per 3 anni di buchi contributivi: € 15.088,10

PENSIONE DI INVALIDITÀ, DI INABILITÀ E ASPETTATIVA. Nei casi in cui la prosecuzione del rapporto di lavoro non appare possibile, non sempre una situazione di malattia permette di anticipare la pensione.

Quella che erroneamente viene definita “pensione per motivi di salute” altro non è che la pensione di invalidità o di inabilità lavorativa che viene riconosciuta, ai dipendenti pubblici, solo nei casi in cui venga certificato dalla commissione medica di riferimento che è presente una patologia invalidante che non permette la prosecuzione del servizio. Ad esempio, con 62 anni di età e con 26 anni di contributi, è da escludere qualsiasi possibilità di anticipo pensionistico, a meno che non si sia titolare di un fondo pensione complementare che permetta l'accesso al prepensionamento con la RITA (rendita integrativa temporanea anticipata). Tale misura permette al dipendente che ha compiuto almeno 62 anni di essere accompagnato alla pensione di vecchiaia da una rendita erogata dal fondo integrativo attingendo al capitale versato, ma solo se sono presenti almeno 20 anni di contributi effettivi versati ed almeno 5 anni versati nel fondo complementare. Escludendo la RITA, si dovrà attendere i 67 anni per potersi pensionare. Le alternative sono diverse e la prima è senza dubbio quella di presentare certificato medico stando attenti a non superare il periodo di comporta. E' possibile far valutare il proprio stato di salute per comprendere se lo stesso possa permettere di accedere ad un pensionamento per inabilità o una destinazione a diversa mansione che consenta di prestare servizio in altro modo.

Un'altra alternativa, ma in questo caso non spetta la retribuzione, è quella di chiedere un'aspettativa. In questo caso non c'è bisogno di nessuna motivazione o giustificazione, se negli ultimi 10 anni non si ha mai fruito di questo tipo di aspettativa, si può presentare richiesta in carta semplice al proprio DS, facendo riferimento alla L. 448/1998 art. 26 c. 14. Il riconoscimento dell'aspettativa in questione è subordinata alle esigenze di servizio.

CASI IN CUI NON SI MATURA IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA A 67 ANNI. Ci sono persone che al compimento dei 67 anni di età non hanno diritto a nulla, né alla pensione di vecchiaia, né tanto meno all'assegno sociale. Si consideri questo esempio. Insegnante di scuola primaria. Chiede di andare in pensione a settembre 2023, compiendo 67 anni in giugno. E' entrata in ruolo a settembre 2017 e ha 3 anni di contributi ottenuti da lavoro svolto presso privati. La pensione a 67 anni spetta solo e soltanto se si raggiungono almeno 20 anni di contributi. In caso contrario si potrebbe richiedere l'assegno sociale, ma in questo caso è necessario che il reddito personale e coniugale sia al di sotto di una determinata soglia. Una persona con un coniuge che lavora o percepisce una pensione difficilmente avrà diritto all'assegno sociale. Se la persona non ha altri contributi oltre a quelli indicati, dovrebbe arrivare al 2023 con 9 anni di contributi circa e la pensione di vecchiaia

non spetterebbe. Se tutti i contributi, compresi quelli da lavoro privato svolto in precedenza, però, si collocano dopo il 31 dicembre 1995, si avrebbe diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dei 71 anni. In questo caso si potrebbe chiedere, entro i termini stabiliti dal MI nel 2022, il trattenimento in servizio fino al compimento dei 71 anni, quando avrebbe diritto alla pensione di vecchiaia contributiva. Ma prima di procedere si dovrebbe verificare la collocazione temporale dei contributi nel privato, poichè se versati prima del 1996 potrebbero inibirle l'accesso alla pensione di vecchiaia a 71 anni (però ci sarebbe il modo di non usarli semplicemente non utilizzando il cumulo dei contributi).

DIMISSIONI VOLONTARIE DOCENTI, DA DUE A QUATTRO MESI DI PREAVVISO IN BASE ALL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO. PROCEDURA DI DECADENZA. L'art. 1 del DPR 28/4/1998, n. 3511 prevede che il docente possa presentare dimissioni in corso d'anno a far data dal 1° settembre dell'anno successivo ovvero per il successivo anno scolastico. Il termine di preavviso varia in base all'anzianità di servizio:

- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.

Il rispetto del preavviso è importante per tutelare le attività didattiche. Anche nel caso in cui il docente dia il preavviso previsto, dovrà prestare servizio sino al termine delle lezioni e delle attività in presenza e il rapporto di lavoro cesserà dal 1° settembre. Qualora il docente pretenda le dimissioni immediate, ovvero una decorrenza diversa dal 1° settembre, si suggerisce di attivare la procedura di decadenza e di risolvere il rapporto per decadenza, dopo che la scuola abbia preso atto della volontà del dipendente di lasciare il servizio. Le dimissioni verranno registrate con la causale CS07 – decadenza dall'impiego.

INSEGNANTE DI RUOLO: IN QUALI CASI SI PUÒ CONTINUARE DOPO I 67 ANNI. Il personale della PA al compimento dei 67 anni è posto a riposo d'ufficio, salvo situazioni particolari. L'istituto del trattenimento in servizio, infatti, è stato quasi del tutto abolito dalla riforma della PA del 2014 ed è possibile richiederlo solo in determinati casi specifici. Per l'insegnante di ruolo che ha maturato i 20 anni di contributi minimi richiesti per l'accesso alla pensione di vecchiaia continuare a lavorare dopo il compimento dei 67 anni è fuori discussione. Tutti i dipendenti della PA, infatti, che al compimento dei 67 anni hanno maturato il diritto alla pensione vengono posti a riposo d'ufficio obbligatoriamente. Se, invece, al compimento dei 67 anni l'insegnante di ruolo non ha maturato i 20 anni di contributi necessari per accedere alla prestazione di vecchiaia, entro i termini stabiliti annualmente dal MI, deve richiedere il trattenimento in servizio (massimo fino a 71 anni) a patto che nei 4 anni successivi riesca a maturare il diritto alla pensione.

Può chiedere il trattenimento in servizio, quindi, l'insegnante di ruolo che al compimento dei 67 anni ha maturato almeno 16 anni di contributi e che, quindi, riuscirà a maturare entro il compimento dei 71 anni i 20 anni di contributi necessari per avere diritto alla pensione di vecchiaia. Allo stesso modo può richiedere il trattenimento in servizio anche l'insegnante di ruolo che ricade interamente nel sistema contributivo (contributi versati a partire dal 1996) e che non ha ottenuto il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dei 67 anni: in questo caso la pensione di vecchiaia si ottiene al compimento dei 71 anni con almeno 5 anni di

contributi. Attenzione a questo ultimo caso: in molti casi si pensa che la domanda di trattenimento possa non venire accolta se si è in possesso di almeno 5 anni di contributi, ma questo è errato poiché al compimento dei 67 anni il dipendente non ha raggiunto il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia contributiva e proprio per questo motivo deve essere trattenuto in servizio fino al compimento dei 71 anni.

SENTENZA. DOCENTE DA 40 ANNI IN SERVIZIO CHIEDE DI RIMANDARE LA PENSIONE: LEGITTIMA LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO? La Sezione Lavoro della Cassazione (Ordinanza n. 39153 del 09/12/2021) ha affrontato la questione del licenziamento di un docente per aver raggiunto l'anzianità contributiva di 40 anni, confermando, come i precedenti due giudici di merito, la legittimità dell'operato del MIUR.

La comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro. Nel 2010, un DS aveva comunicato a un docente di ruolo della scuola statale, che aveva raggiunto l'anzianità contributiva di 40 anni, la risoluzione del rapporto di lavoro. Il docente si è rivolto alla giustizia chiedendo la condanna del MIUR alla riammissione in servizio ed al risarcimento del danno. Secondo il docente, il Ministero non aveva fondato la risoluzione del rapporto di lavoro sul criterio che avrebbe dovuto seguire, cioè la effettiva esistenza di esuberi. Per lo stesso docente vi era stata un'applicazione irrazionale del criterio della risoluzione generalizzata del rapporto di lavoro dei dipendenti che avessero maturato il requisito di anzianità contributiva, in quanto vi permaneva una pluralità di colleghi di lavoro rimasti in servizio.

La motivazione del licenziamento. Sempre secondo la tesi difensiva sposata dal docente, l'atto del DS era motivato per relatione, attraverso il rinvio alla direttiva del MIUR del 4 dicembre 2009 n. 94, alla nota del MIUR del 29 gennaio 2010, alla nota dell'USR per la Lombardia, direzione generale di Milano. Il MIUR, nella direttiva del 4 dicembre 2009 n. 94, aveva infatti previsto che la facoltà sarebbe stata esercitata nei confronti di tutto il personale docente, educativo ed ATA che avesse raggiunto il requisito contributivo alla data del 31 agosto 2010 e del 31 agosto 2011, al fine di evitare l'insorgere di esuberi e favorirne il riassorbimento. La Cassazione ha evidenziato che il criterio della risoluzione generalizzata non era subordinato alla esistenza effettiva di esuberi o alla necessità del loro riassorbimento: l'evitare o riassorbire gli esuberi era, piuttosto, un obiettivo. Solo per i DS la risoluzione era prevista in presenza di situazioni di effettivo esubero. Si trattava di criterio razionale e che impediva disparità di trattamento. Tali dati di fatto erano viepiù necessari in quanto il docente era ormai alla fine della carriera, perché avrebbe raggiunto l'età pensionabile l'anno successivo al suo collocamento a riposo. In definitiva, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.

PENSIONE ANTICIPATA CON 41 ANNI DI CONTRIBUTI IN TOTALIZZAZIONE. PENSIONE ANTICIPATA IN TOTALIZZAZIONE, UNA ALTERNATIVA INTERESSANTE PER ANDARE IN PENSIONE PRIMA. Per coloro che hanno contribuzione versata in diverse gestioni previdenziali è possibile utilizzare, oltre al cumulo gratuito e alla ricongiunzione dei contributi, anche la totalizzazione che, però, risulta interessante solo per coloro che hanno molti contributi versati, ma sono ancora lontani dal requisito anagrafico per accedere alla pensione di vecchiaia.

Pensione anticipata in totalizzazione. La pensione anticipata, per chi ha contributi versati in diverse gestioni previdenziali, può essere raggiunta anche ottenendo i 42

anni e 10 mesi di contributi necessari (per le donne 41 anni e 10 mesi) tramite il cumulo gratuito. Se si utilizza, invece, la totalizzazione di contributi ne bastano solo 41 anni. E proprio per questo la totalizzazione potrebbe essere interessante per chi ha molti contributi versati in diverse casse previdenziali.

I contributi che possono essere sommati sono quelli versati nelle casse della previdenza obbligatoria dell'INPS (tra le quali troviamo anche quella dei dipendenti pubblici) e quelli accreditati presso le casse professionali. Possono essere valorizzati, con la totalizzazione anche i contributi figurativi, volontari e da riscatto o ricongiunzione. Non vi rientrano i contributi versati in gestione di previdenza non obbligatoria (come il fondo casalinghe, Enasarco o nella previdenza complementare). Ma perchè non si utilizza la totalizzazione per la pensione allora? In molti preferiscono utilizzare il cumulo, anche esso gratuito, poichè, a differenza della totalizzazione, non richiede il ricalcolo interamente contributivo della pensione. Il grosso limite della totalizzazione, infatti, è che in molti casi richiede il ricalcolo contributivo dell'assegno. Non sempre, però, il ricalcolo contributivo è necessario. Il ricalcolo contributivo non è necessario, infatti, quando si risulta iscritti in una delle gestioni di previdenza pubbliche prima del 1996, a patto di aver raggiunto i requisiti minimi per il diritto ad una pensione autonoma in questa gestione.

Requisiti per la totalizzazione. Per poter accedere alla pensione in totalizzazione è necessario utilizzare tutti i contributi versati in tutte le casse previdenziali in cui il titolare risulta iscritto e questo significa che la totalizzazione non può essere mai parziale. La totalizzazione non è permessa se il richiedente è già titolare di una pensione erogata da una delle casse previdenziali cui è iscritto o se lo stesso ha richiesto ricongiunzione dei contributi. Ma se si è titolari di una pensione ai superstiti la totalizzazione è possibile e lo è anche se, pur avendo raggiunto il diritto ad una autonoma pensione in una delle casse previdenziali, questa non è stata ancora liquidata. E' possibile anche qualora si sia titolari di una pensione erogata da uno Stato estero o quando è erogata da un fondo diverso da quelli interessati dalla totalizzazione. I 41 anni di contributi richiesti per accedere alla pensione anticipata in totalizzazione sono quelli non coincidenti presenti in tutte le gestioni in cui esiste contribuzione versata. Attenzione, però, pur occorrendo solo 41 anni di contributi è necessario, per la liquidazione della pensione, attendere una finestra di 21 mesi dal raggiungimento dei 41 anni di contributi maturati.

DOCENTI E ATA CON VUOTI DI CONTRIBUTI: LA PROCEDURA PER INVIARE ALL'INPS LA DOMANDA DI RISCATTO. Alcuni dipendenti della scuola (docenti e personale ATA) hanno un periodo "vuoto" di contributi cassa Stato dovuto al fatto che per una determinata nomina esiste una decorrenza giuridica ed una successiva decorrenza economica in quanto per ritardi nelle operazioni di nomina (ruolo o incarico) la presa servizio (dalla quale decorrono i versamenti alla cassa Stato) è avvenuta con giorni o mesi di ritardo. E' possibile inviare on line all'INPS la domanda di riscatto necessaria per "colmare tali vuoti". Prima converrebbe però valutare la convenienza di tale richiesta.

IL CALCOLO DELLA PENSIONE: CON IL SISTEMA MISTO QUANTO SI PRENDE CON 38 ANNI DI CONTRIBUTI? La pensione per chi ha iniziato a lavorare prima del 1996 va calcolata con il sistema misto. Ciò significa, una parte retributiva ed un'altra retributiva. Ad esempio quanto si percepisce con 38 anni di contribuzione?

Contributivo, retributivo, misto, sono questi i sistemi di calcolo, ognuno con regole particolari. Nella maggioranza dei casi, la pensione viene liquidata usando sia il sistema contributivo che quello retributivo. Ogni lavoratore riceve un calcolo diverso in base alla propria carriera lavorativa. La data importante è il 31 dicembre 1995, data spartiacque tra i due sistemi di calcolo. Ed importante è pure il numero di anni di contributi precedenti o antecedenti tale data. Ad esempio vediamo quanto dovrebbero prendere i lavoratori che lasciano il lavoro con 38 anni di contributi. Un numero di anni di lavoro che è importante in materia previdenziale dal momento che si tratta dell'età contributiva utile alla pensione con la quota 102.

Il calcolo della pensione in sintesi, i vari sistemi. L'importo di una pensione è influenzato da una tanti fattori, che non permettono quasi mai di arrivare all'importo esatto spettante prima che l'Inps non liquidi la prestazione. I fattori che determinano l'importo della pensione sono:

- Numero totale degli anni di contributi;
- Anni di contribuzione antecedenti il 1996;
- Anni di contributi successivi il 1996;
- Età di uscita dal lavoro (per via dei coefficienti di trasformazione);
- Retribuzioni percepite durante la carriera.

Oggi (2022) con 38 anni di contributi possono uscire dal lavoro solo i soggetti che hanno una carriera iniziata prima del 1996. Impossibile infatti aver lavorato 38 anni dopo tale data perché siamo solo alle porte del 2022. Di conseguenza, l'unico sistema di calcolo per un pensionato che nel corso del 2022 vuole uscire con 38 anni di contributi, con l'ipotetica nuova quota 102 o avendo cristallizzato il diritto alla quota 100, resta il misto. Il calcolo della prestazione quindi, come regola generale è con il sistema retributivo per i contributi antecedenti il 1996 e con il sistema contributivo per gli anni successivi. In deroga a questo meccanismo c'è un vantaggio per chi ha una carriera pari o più lunga di 18 anni di versamenti prima del 1996. In questo caso il diritto al calcolo retributivo vale per tutti gli anni di carriera fino al 31 dicembre 2011, mentre per i successivi anni si passa al contributivo.

Gli importi della pensione con 38 anni di contributi. Il calcolo della pensione è influenzato da fattori strettamente legati al singolo lavoratore, come per esempio la retribuzione media percepita. Con alcuni esempi però si può arrivare a determinare come si calcola la prestazione in linea generale per un lavoratore che ha completato la carriera utile alla pensione per quotisti, cioè i 38 anni di contributi.

La pensione nel misto è suddivisa in due quote, una retributiva ed una contributiva. La prima è costituita da una media delle retribuzioni percepite e vale circa il 2% per ogni anno di carriera. Per la parte contributiva invece, sempre in base alle retribuzioni, si accantona una quota destinata ai contributi. Per i lavoratori dipendenti si mette da parte il 33% della Retribuzione Annuale Lorda (RAL).

Ogni anno che passa ciò che si accantona finisce in una specie di salvadanaio che si chiama montante contributivo. Anno per anno questo montante viene rivalutato fino alla data in cui si utilizza per accedere alla pensione. L'accumulo dei contributi rivalutati viene passato per i cosiddetti coefficienti di trasformazione, parametri che permettono di trasformare il montante dei contributi in pensione. I coefficienti cambiano in funzione dell'età di uscita dal lavoro, perché più giovani si lascia il lavoro, meno favorevoli all'assegno previdenziale sono questi coefficienti.

Esempio. Pensionato con 38 anni di contributi. Partiamo per semplificare da un lavoratore che ha una retribuzione annua costante nel tempo. La retribuzione media è di 25.000 euro annui. Gli anni di carriera e quindi di contribuzione prima del 1996 sono 15. Quelli successivi a dicembre 2021 sono 23. A dicembre questo lavoratore compie l'età utile alla pensione di vecchiaia ordinaria. A 67 anni il coefficiente di trasformazione oggi vigente è 5,575%. La prima parte di pensione annua spettante, quella della quota retributiva per i 15 anni di lavoro precedenti il 1996, sarà pari a 7.500 euro esatti. Parliamo di pensione annua lorda naturalmente, con quel 2% annuo di ciò che si era accantonato nel montante contributivo. Poi occorre aggiungere la parte contributiva della pensione, che su una RAL di 25.000 euro costanti, è pari al suo 33% all'anno, ovvero 8.250 euro. Dal momento che gli anni di lavoro successivi al 31 dicembre 1996 sono 23 anni (nell'esempio di prima), il montante totale è pari a 189.750 euro. Questo montante va rivalutato anno per anno al tasso di inflazione. Ipotizzando un'inflazione neutra per tutti gli anni di lavoro, in modo tale da facilitare il calcolo, si deve passare il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione, che per un 67enne nel 2021 è pari al già citato 5,575%. Significa una quota contributiva di pensione pari a 10.578 euro annui lordi. In totale questo pensionato percepirebbe 18.078 euro di pensione annua lorda, cioè 1.391 euro al mese (per 13 mensilità).

Carriera lunga nel retributivo, cosa cambia? E con uscita a 62 anni? ecco gli importi. Se invece lo stesso lavoratore avesse una carriera pari a 23 anni nel retributivo e di 15 anni nel contributivo, il calcolo della pensione sarebbe più favorevole. Arriverebbe a percepire infatti 18.600 euro annui (14.000 di quota retributiva fino al 2012 e 4.600 euro di quota contributiva per gli ultimi anni di carriera. Pensione mensile quindi pari a 1.430 euro al mese. Prendendo in esame invece un soggetto come il precedente, ma che a dicembre compie 62 anni e quindi rientra in quota 100, il suo coefficiente di trasformazione per la quota contributiva sarebbe pari a 4,79. Significa che nel primo caso, con carriera retributiva inferiore a 18 anni e con 23 dei 38 anni di contributi accumulati a dicembre dentro il sistema contributivo (versati dopo il 1995), la quota di pensione nel contributivo sarebbe pari a 9.089 euro annui. La pensione totale quindi scenderebbe dai 18.078 a 16.589 euro, cioè da una pensione di 1.391 euro lordi al mese si passerebbe a una da 1.276 euro. Questo per 5 anni di anticipo sull'età pensionabile di uscita. I calcoli precedenti sono a titolo di esempio, suscettibili di variazioni, a partire dalla rivalutazione del montante dei contributi e dalle variabili sulle retribuzioni e sui coefficienti.

DISPONIBILE FUNZIONALITÀ RILEVAZIONE 65ENNI. RILEVAZIONE CESSAZIONI D'UFFICIO PER IL PERSONALE CHE ABBIA RAGGIUNTO IL LIMITE ORDINAMENTALE PER LA PERMANENZA IN SERVIZIO. Ulteriori adempimenti in attuazione della circolare ministeriale 30142 del 1.10.2021. Indicazioni operative nella nota 0038813 del 14 dicembre. E' stata predisposta una funzionalità dedicata che sarà disponibile per ciascun ufficio operante (Istituzione scolastica e Ambito Territoriale) attraverso il percorso SIDI 'Comunicazione Servizi INPS -> Rilevazione Pensionamenti d'ufficio -sessantacinquenni'.

Il sistema prospetterà l'elenco del personale, nato tra il 01.09.1955 e il 31.08.1957, che risulta in servizio al momento dell'apertura della rilevazione. Ogni ufficio potrà visualizzare, esclusivamente, il personale di propria competenza, fornendo indicazioni sulla circostanza che esso rientri o meno nelle cessazioni d'ufficio dei

sessantacinquenni. Con apposito avviso pubblicato sul Portale SIDI viene comunicata la finestra temporale utile di apertura e chiusura delle funzioni di sistema per l'inserimento delle informazioni richieste. Ai fini della successiva condivisione dei dati trasmessi con l'INPS, la funzione è disponibile dal giorno 16 dicembre 2021 e le operazioni dovranno concludersi entro il 28 dicembre 2021.

USR LOMBARDIA. RILEVAZIONE CESSAZIONI D'UFFICIO PER IL PERSONALE CHE ABBA RAGGIUNTO IL LIMITE ORDINAMENTALE PER LA PERMANENZA IN SERVIZIO (65 ANNI). Adempimenti in attuazione della Circolare AOODGPER prot. 30142 del 1.10.2021. Con la nota AOODGPER prot. 38813 del 14.12.2021 vengono fornite le indicazioni operative per l'utilizzo della funzione SIDI, disponibile attraverso il seguente percorso: "COMUNICAZIONI SERVIZI INPS" – "Rilevazione Pensionamenti d'ufficio sessantacinquenni". Ogni istituzione potrà visualizzare il proprio personale nato tra l'01/09/55 e il 31/08/1957 e dovrà fornire, entro il 28 dicembre 2021, l'indicazione sulla circostanza se rientri o meno tra coloro che verranno collocati d'ufficio per limiti d'età (65 anni), con provvedimento da emettersi entro il 28 febbraio 2022. Non rientrano in tale fattispecie coloro che abbiano già prodotto istanza di dimissioni on line. Tale personale potrà essere destinatario di collocamento d'ufficio solo nel caso in cui abbia raggiunto l'anzianità contributiva di:

- 41 anni e 10 mesi al 31 agosto 2022, se donna;
- 42 anni e 10 mesi al 31 agosto 2022, se uomo.

Anche il personale scolastico nato entro il 31 agosto 1955 dovrà essere destinatario di comunicazione di collocamento d'ufficio per raggiunti limiti d'età. Tale comunicazione dovrà essere notificata formalmente all'interessato entro il 28 febbraio 2022. Non rientrano in tale fattispecie coloro che abbiano prodotto domanda di proroga di permanenza in servizio o istanza di dimissioni on line. L'accertamento dell'anzianità contributiva per la concessione o meno della proroga di permanenza in servizio oltre i limiti d'età, dovrà essere richiesta, tramite PEC, all'agenzia INPS competente per territorio.

PENSIONI DOCENTI E ATA, FINO AL 14 GENNAIO 2022 APERTE FUNZIONI DI MONITORAGGIO PRATICHE. Nota MI 38814 del 14 dicembre 2021: attivazione funzioni di monitoraggio domande pensioni docenti e ATA. Non sono compresi nel monitoraggio i DS, i quali possono presentare domanda fino al 28 febbraio 2022 e le eventuali domande cartacee previste dalla circolare n. 30142 del 1° ottobre 2021 per le cessazioni dal servizio. L'utente dovrà indicare, per ciascuna posizione, se la pratica di pensione è stata lavorata in SIDI o Passweb, o, indipendentemente dal sistema utilizzato, indicare se:

- la pratica di pensione è stata completata;
- la pratica di pensione è stata parzialmente lavorata;
- la pratica di pensione non è stata ancora lavorata;
- se sono stati definiti e trasmessi i provvedimenti ante subentro giacenti.

Inoltre, è presente un campo in cui è possibile segnalare se la posizione non è stata completata perché in attesa dell'esito della pratica di riscatto della laurea e/o riscatto e computo da parte di INPS. Le funzioni di rilevazione saranno disponibili dal 20 dicembre 2021 al 14 gennaio 2022, con il successivo invio dei dati all' INPS.

PENSIONE, È POSSIBILE PER CHI NON HA VERSATO I 20 ANNI DI CONTRIBUTI? UN CASO SPECIFICO. Non sempre al raggiungimento dei 67 anni

si raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia. Questo accade quando si arriva all'età di accesso alla pensione anticipata senza aver maturato i 20 anni minimi di contributi richiesti. Ma se ci si accorge prima dei 67 anni di non aver raggiunto il diritto alla pensione si può correre ai ripari.

Vediamo il seguente caso. Lavoratrice di 62 anni con 18 anni di contributi; ha iniziato a lavorare nel 1980, fermandosi per qualche tempo e arrivando comunque ad accumulare 18 anni di contributi. Purtroppo avendo contributi versati prima e dopo il 1996 con soli 18 anni non ha diritto a nulla al raggiungimento dei 67 anni. Se avesse avuto tutti i contributi versati prima del 1992 avrebbe avuto diritto alla pensione con una delle deroghe Amato, se fossero stati versati a partire dal 1996, invece, avrebbe avuto diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento dei 71 anni. Potrebbe aspirare solo all'assegno sociale, ma solo nel caso che non abbia redditi propri (basta la pensione del papà o la pensione di reversibilità a far perdere il diritto al sussidio). Come fare per garantire alla signora il diritto alla pensione?

Avendo ancora 62 anni la lavoratrice ha, però, tutto il tempo di versare i 24 mesi circa di contributi mancanti e può farlo anche chiedendo l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari. In questo modo, raggiungendo i 20 anni di contributi versati avrà diritto al compimento dei 67 anni ad una pensione che, nel peggiore dei casi, sarà di importo minimo (524 al mese euro nel 2022).

INCARICHI A DOCENTI O ATA COLLOCATI IN PENSIONE. La ragione di alcuni divieti è quella di evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle PA per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza o, comunque, per attribuire a soggetti in quiescenza rilevanti responsabilità nelle amministrazioni stesse, aggirando di fatto lo stesso istituto della quiescenza e impedendo che gli incarichi di vertice siano occupati da dipendenti più giovani. La finalità primaria è dunque quella di agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni. In aggiunta, vi sono ulteriori finalità di controllo e razionalizzazione della spesa pubblica. Sul punto si segnala che il TU sul pubblico impiego all'art. 7 c. 6 prevede che "il ricorso ai contratti per lo svolgimento di funzioni ordinarie [...] è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti". In proposito va ricordato che, ai sensi della L. n. 190 del 6 novembre 2012, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) vigila sul rispetto, da parte della PA, delle norme in materia di conferimento e incompatibilità di incarichi e nomine, poiché il settore rientra tra quelli più interessati dal fenomeno corruttivo.

Quali sono le norme da rispettare. Le fonti normative su cui si basa la materia dell'attribuzione di incarichi al personale collocato in pensione, da parte delle pubbliche amministrazioni, sono:

- Il TU sul pubblico impiego, di cui al D. Lgs. n. 165 del 2001;
- Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;
- La Riforma Madia, L. n. 124 del 7 agosto 2015;
- La Circolare n. 6 del 4 dicembre 2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica, inerente l'interpretazione dell'art. 5, c. 9, del decreto-L. n. 95 del 2012, come modificato dall'art. 6 del decreto-L. 24 giugno 2014, n. 90.

Gli incarichi a titolo oneroso. La L. n. 124 del 7 agosto 2015 all'art.17, c. 3, prevede il divieto per le PA (istituzioni scolastiche comprese), di attribuire incarichi:

- di studio
- di consulenza

- di direzione
- di vertice nella pubblica amministrazione o in società controllate

a soggetti collocati in quiescenza, indipendentemente dal fatto che siano stati lavoratori privati o pubblici dipendenti.

La Circolare n.6 del 4 dicembre 2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che il divieto riguarda solo gli incarichi e le attività espressamente previste dalla L., non si applicano dunque interpretazioni estensive al divieto.

La finalità del divieto imposto dal legislatore è quella di porre un controllo alla spesa pubblica dedicata anzitutto alle attività di consulenza, oltre che per finalità di controllo del regime delle incompatibilità, e sostenere altresì il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione.

In merito allo status del soggetto incaricato, la circolare del Dipartimento per la funzione pubblica fornisce un chiarimento: “La condizione del collocamento in quiescenza, ostativa rispetto al conferimento di incarichi, rileva nel momento del conferimento. Le PA eviteranno peraltro comportamenti elusivi, consistenti nel conferire a soggetti prossimi alla pensione incarichi e cariche il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase successiva al collocamento in quiescenza”.

Incarichi a titolo gratuito. Gli incarichi che non prevedono alcun corrispettivo, dunque non gravanti sulla spesa pubblica, possono essere attribuiti dalle pubbliche amministrazioni senza i divieti sopra indicati. Come espressamente indicato dalla circolare n.6/2014 del Dipartimento per la funzione pubblica, l’incarico deve avere una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile.

Al soggetto incaricato, fermo restando il divieto di qualsiasi somma a titolo di compenso, è possibile riconoscere il rimborso delle spese documentate mediante valida attestazione (scontrino, ricevute e fatture).

Prima dell’attribuzione, le amministrazioni dovranno valutare la compatibilità dell’incarico o carica con la gratuità e con la durata limitata. Per alcuni tipi di incarico, infatti, la durata massima inferiore all’anno può risultare incompatibile con le esigenze dell’amministrazione (si pensi ad esempio agli incarichi di natura dirigenziale, che richiedono una certa continuità).

La questione degli incarichi di docenza al personale scolastico. Fermo restando la facoltà di attribuire incarichi a titolo gratuito, è legittima l’attribuzione di incarichi retribuiti di docenza a personale in quiescenza, purché non si tratti di incarichi “di facciata” che mirino a nascondere incarichi di consulenza o aventi ad oggetto mansioni di competenza del personale interno all’istituzione scolastica.

Il formale atto di nomina deve riportare:

- la natura dell’attività da espletare, con dettaglio delle singole prestazioni;
- l’indicazione di una congrua retribuzione, che sia proporzionata all’incarico;
- la durata temporale dell’incarico.

Da ultimo, l’art. 43, c. 3, del D. l. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche”, emanato ai sensi dell’art. 1, c. 143, della L. 13 luglio 2015, n. 107, permette alle scuole di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti.

Tali attività ed insegnamenti devono essere oggetto di una programmazione didattica-educativa coerente ed inserita nel PTOF dell’istituto, previa formale delibera del Collegio dei docenti.

INVIO SETTIMANALE DELL'INPS SULLE VERIFICHE SUL PERSONALE AVENTE DIRITTO ALLA PENSIONE. Con la nota del 7 febbraio 2022, il MI rende noto che l'Inps invierà settimanalmente le posizioni per le quali ha effettuato la verifica del diritto a pensione. Tali informazioni sono visibili agli Uffici scolastici e alle istituzioni dal giorno successivo la ricezione, seguendo il seguente percorso SIDI: Fascicolo Personale Scuola → Comunicazione servizi INPS → Interrogare diritto a pensione.

Le certificazioni attualmente disponibili si riferiscono a pensionandi le cui posizioni assicurative siano state già definite dalle scuole di titolarità entro il termine previsto e per i quali l'Inps ha emesso i relativi decreti di computo, riscatti e ricongiunzioni, accettati dall'interessato. La scuola dovrà comunicare immediatamente al pensionando l'esito della verifica Inps sul diritto a pensione, sia se positivo che negativo, al fine di permettere all'interessato di chiedere la correzione di eventuali errori, che se non corretti potrebbero influire sull'importo della pensione.

Accertato il diritto a pensione certificato dall'Inps, la scuola di titolarità del pensionando provvederà subito ad effettuare la convalida della cessazione del servizio sul sistema SIDI, inserendo i codici previsti. In assenza della convalida della cessazione, l'Inps non provvederà al pagamento della pensione.

PENSIONE E CONTRIBUTI: SI CALCOLA L'ASSUNZIONE CON EFFETTO GIURIDICO O ECONOMICO? La decorrenza giuridica dell'assunzione non dà diritto a contribuzione utile ai fini previdenziali poichè non c'è retribuzione. Quando la decorrenza giuridica dell'assunzione non coincide con quella economica cosa cambia e quali sono gli effetti sulla pensione? La distinzione tra le due decorrenze è molto importante per non incorrere in errori di valutazione.

Rispondiamo alla domanda di una nostra lettrice che ci chiede:

La decorrenza giuridica di assunzione ha effetti sull'anzianità di servizio e sugli eventuali scatti di anzianità cui si avrà diritto. La pensione, però, si calcola sui contributi versati e non sull'effettiva data di assunzione ed i contributi vengono versati dal datore di lavoro solo in presenza di una retribuzione. Pertanto ai fini previdenziali conta l'assunzione con effetto economico. E un po' come, quando in costanza di servizio si sceglie di prendere un'aspettativa non retribuita: dal punto di vista previdenziale quel periodo non ha valenza. Perché, a meno che non si tratti di un periodo coperto da contribuzione figurativa (come può essere, ad esempio l'astensione obbligatoria per maternità o il congedo straordinario retribuito, per i quali se nota spetta un'indennità e, di conseguenza anche contribuzione figurativa), i periodi per i quali non si presta effettivo servizio non sono coperti da contributi e, di fatto, non sono validi ai fini della pensione. Dalla decorrenza giuridica di un'assunzione alla decorrenza economica, il dipendente, non essendo retribuito, può anche decidere di svolgere altra attività lavorativa.

INPS: ATTIVO IL SERVIZIO "CONSULENTE DIGITALE DELLE PENSIONI". Con il messaggio 5 aprile 2022, n. 1521 l'INPS comunica che è attivo il Consulente digitale delle pensioni, uno strumento di consulenza virtuale volto a guidare i pensionati attraverso un percorso semplice che verifica se hanno diritto a prestazioni aggiuntive collegate con la propria pensione. Il servizio, che mira a semplificare il flusso di domanda dei pensionati, offre un primo gruppo di prestazioni previdenziali che riguardano il bonus quattordicesima (c.d. somma aggiuntiva), il supplemento di pensione e l'integrazione al trattamento minimo. Altre prestazioni verranno integrate nel corso dell'anno.

DIMISSIONI DEL DOCENTE/ATA IN CORSO D'ANNO. E' legittimo per i pubblici dipendenti presentare, in costanza di rapporto di lavoro, le dimissioni volontarie dal posto di lavoro. A seguito della privatizzazione del pubblico impiego iniziata con il D. Lgs. 29/1993, valevole anche per i dipendenti scolastici, al rapporto di lavoro si applicano le norme del TU sul pubblico impiego (D. Lgs. 165/2001), del codice civile e delle leggi sul rapporto di lavoro. Si applicano dunque le norme in materia di dimissioni e preavviso, previste dalle leggi civili. Si pensi ad esempio al caso in cui docenti o personale ATA, a seguito di procedura concorsuale (per la cui partecipazione sono previsti dal CCNL specifici permessi retribuiti per assentarsi dal lavoro), presentino formali dimissioni all'istituzione, al fine procedere alla formalizzazione dell'assunzione della nuova attività lavorativa.

Nell'ambito del rapporto di lavoro, per dimissioni si fa riferimento all'atto unilaterale del dipendente, con il quale manifesta al datore di lavoro l'intenzione di risolvere il contratto di lavoro. Non è un elemento necessario la presenza di adeguata motivazione, né è un atto sindacabile dal datore di lavoro. L'atto è idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui viene portato a conoscenza dell'Amministrazione-datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest'ultima di accettarle, sicché non necessitano, ai fini dell'efficacia, di un provvedimento formale di accettazione da parte dell'Amministrazione scolastica. Si tenga presente, da ultimo, che il dipendente che ha rassegnato le proprie formali dimissioni può sempre decidere di cambiare idea e revocarle, rendendole prive di effetto, entro congruo termine.

Chiarimenti sull'efficacia delle dimissioni. Le dimissioni del personale scolastico, come previsto dal DPR n.351/1998, devono seguire l'andamento dell'anno scolastico: dunque, pur se presentate durante l'anno, spiegano i propri effetti a partire dal primo settembre dell'anno scolastico successivo a quello di presentazione. Pertanto l'anno scolastico nel quale vengono presentate formali dimissioni va comunque completato. Ma nei casi in cui le dimissioni siano prese con effetto immediato, queste spiegano i loro effetti con una decorrenza differente, in relazione a quando sia stata prevista la loro efficacia dal lavoratore.

Con la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, infatti, non si applica più l'art. 510 del D. Lgs. 297 del 1994 secondo il quale il dipendente è tenuto a prestare servizio fino a quando non riceva formale comunicazione di accettazione delle dimissioni da parte del datore di lavoro. Ricordiamo appunto che, in termini giuridici, le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio. Le accettazioni formali da parte dell'Amministrazione scolastica non sono più un atto necessario.

Il preavviso. Il preavviso è l'arco temporale intercorrente tra la comunicazione formale delle dimissioni, eseguita dal dipendente al datore di lavoro e l'interruzione sostanziale del contratto di lavoro, previsto al fine di tutelare la parte che lo subisce e attutire gli effetti pregiudizievoli. La disciplina è contenuta nell'art. 2118 del c. c. per cui il preavviso va dato nel termine e nei modi stabiliti dai CCNL, dagli usi o secondo equità. Per il comparto Istruzione, trova applicazione l'art. 23 del CCNL 2006, che fissa i termini del preavviso: "In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;

- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni”.

Come ribadito in diverse occasioni dagli Uffici Scolastici regionali, il dipendente deve rispettare il preavviso nella formalizzazione delle dimissioni, in mancanza, l'Amministrazione deve provvedere al recupero delle somme corrispondenti al periodo di preavviso non rispettato (operando le dovute trattenute in busta paga).

Adempimenti a carico dell'istituzione scolastica. In presenza di formali dimissioni presentate dal dipendente, l'istituzione scolastica di titolarità deve:

- accettare formalmente le dimissioni, comunicandole al dipendente dimissionario (atto che non è necessario ai fini dell'efficacia delle dimissioni);
- trasmettere gli atti all'Ufficio Scolastico Provinciale di riferimento;
- inserire tramite apposita funzionalità sul SIDI la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente dimissionario;
- eseguire formale comunicazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato per la formale chiusura della partita di spesa fissa, sulla quale venivano erogati gli stipendi del dipendente.

DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA E DIMISSIONI, QUANDO BISOGNA DARLE. Quando vanno presentate le dimissioni per chi accede alla pensione anticipata? Dipende dalla finestra di attesa. La pensione anticipata ordinaria si matura con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini. Per le donne è richiesto un anno di contributi in meno. Per tutti, però, è prevista una finestra di attesa di 3 mesi per la decorrenza del trattamento previdenziale.

Si pensi ad un lavoratore che abbia i requisiti per la pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi a metà luglio e voglia dare le dimissioni. Maturando i requisiti di accesso a luglio avrà diritto al pagamento della pensione solo 3 mesi più tardi, dal 1° novembre 2022. Questo perchè deve attendere la finestra di 3 mesi prevista dalla legge. In questi 3 mesi, a sua scelta, può decidere di lavorare ed avere uno stipendio (e altri contributi versati) o attendere la pensione senza percepire reddito.

Se decide di smettere di lavorare non appena raggiunge i 42 anni e 10 mesi di contributi le dimissioni può presentarle anche a metà mese di luglio. Ma il primo assegno di pensione lo percepirà solo a partire dal 1° novembre, e senza diritto ad arretrati. Se, invece, vuol lavorare fino al giorno precedente a quello in cui riceverà il primo pagamento di pensione, può presentare le dimissioni con decorrenza al 31 ottobre. In questo modo lavorerà l'ultimo giorno il 31 ottobre e dal 1° novembre sarà in pensione con 43 anni e 1 mese di contributi. In questo modo non ci sarà soluzione di continuità tra stipendio e pensione e non avrà buchi di reddito.

PENSIONE D'UFFICIO O A DOMANDA. Per andare in pensione nel 2023 si può presentare anche domanda se quello d'ufficio scatta solo l'anno successivo. I dipendenti della pubblica amministrazione che compiono i 67 anni sono posti a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età. Ma come funziona nel comparto scuola? Nel comparto scuola il pensionamento d'ufficio il 1° settembre di ogni anno scatta per tutti i dipendenti che raggiungono i requisiti del pensionamento di vecchiaia entro il 31 agosto. Se si compiono i 67 anni entro il 31 agosto, quindi, si viene collocati a riposo d'ufficio il 1° settembre. Se gli anni si compiono dal 1° settembre in poi, invece, il pensionamento d'ufficio scatta il 1° settembre dell'anno successivo. Ma per chi raggiunge i requisiti di pensionamento tra il 1° settembre ed il 31 dicembre, il pensionamento il 1° settembre è possibile in ogni caso, ma bisogna presentare domanda di cessazione dal servizio. Questo significa che c'è l'obbligo di

restare in servizio fino a settembre 2024 visto che si compiono i 67 anni di età entro la fine del 2023. Se si presenta, entro la fine del 2022 entro i termini stabiliti annualmente dal MI, domanda di cessazione dal servizio e successivamente domanda di pensione all'INPS, il 1° settembre 2023 si potrà andare in pensione, ma a domanda, non d'ufficio. Se, invece, si vuol permanere in servizio per un altro anno non si deve fare nulla ed il collocamento a riposo arriverà d'ufficio per il 1° settembre 2024.

INPS E PENSIONI. NUOVO SERVIZIO INPS PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE PER I DIPENDENTI PUBBLICI: SI PARTE CON MILANO. Parte da Milano l'utilizzo della nuova piattaforma Inps ASI, ovvero Area Servizi Integrati per le pensioni della gestione pubblica. Il nuovo portale multiservizio ASI ha l'obiettivo di consolidare e potenziare l'interoperabilità tra le Amministrazioni pubbliche e l'Inps nelle attività propedeutiche alla definizione e liquidazione delle pratiche di pensione dei dipendenti pubblici. ASI consente alle amministrazioni, in occasione del collocamento a riposo dei propri dipendenti, di certificare e comunicare all'Inps la data e il motivo di cessazione dal servizio del dipendente, gli ultimi dati retributivi e le informazioni delle ritenute da applicare in continuità con lo stipendio.

Con l'ASI inoltre le amministrazioni possono visualizzare le domande di pensione presentate all'Inps e lo stato di lavorazione della liquidazione e/o delle riliquidazioni di pensione, visualizzare tutti gli atti amministrativi di concessione della pensione, effettuare con i servizi di consulenza messi a disposizione dall'Inps le simulazioni del diritto e dell'importo della pensione.

PERSONALE SCOLASTICO: SI PRESENTANO DUE DOMANDE PER LA PENSIONE: QUELLA DI CESSAZIONE ENTRO IL 21 OTTOBRE SU ISTANZE ONLINE. Il MI ha pubblicato il DM n. 238/2022, riguardante le cessazioni del personale scolastico dal 1° settembre 2023, ed ha fornito le relative istruzioni con la nota n. 31924 dell'8 settembre. Il personale docente, educativo e ATA interessato e i dirigenti scolastici, ai fini del pensionamento dal 1° settembre 2023, deve presentare due distinte istanze:

- domanda di cessazione dal servizio;
- domanda di pensione.

Domande di cessazione. Le domande di cessazione vanno presentate, entro il 21 ottobre 2022 (i dirigenti scolastici entro il 28 febbraio 2023), tramite Istanze Online, dove gli interessati trovano tre differenti istanze: la prima va presentata per le cessazioni ordinarie; la seconda e la terza per quota 100 e quota 102.

Cessazioni ordinarie. All'interno della prima domanda (cessazioni ordinarie) sono presenti tre "opzioni":

- Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 (D.L. 6 dicembre 2011, n.201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n.214; Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 conv. dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – Art.1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205); Tale domanda va presentata:
 - o da chi, entro il 31 dicembre 2023, compie 67 anni d'età e maturi un'anzianità contributiva di almeno 20 anni (chi compie i 67 anni di età entro il 31 agosto 2023 è collato a riposo d'ufficio);

- da chi, entro il 31 dicembre 2023, maturi un'anzianità contributiva di almeno 42 anni e 10 mesi, anzianità che scende a 41 anni e 10 mesi per le donne;
- dai docenti di scuola dell'infanzia, che abbiano prestato servizio in tale grado di istruzione da almeno 7 anni negli ultimi dieci e che maturino, entro il 31 agosto 2023, un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e compiano, entro il 31 dicembre 2023, 66 anni e 7 mesi d'età.
- Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 – art. 1, comma 94 Legge 30 dicembre 2021, n. 234) (opzione donna). Tale domanda va presentata:
 - dalle sole lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2021, abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e abbiano compiuto 58 anni di età.
- Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
- Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

La seconda e la terza domanda vanno presentate per quota 100 e 102:

- Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 14, comma 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – (quota 100 maturata entro il 31 dicembre 2021). Tale domanda va presentata:
 - dal personale che, entro il 31 dicembre 2021, abbia maturato un'anzianità contributiva di almeno 38 anni ed abbia compiuto 62 anni d'età;
- Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 87 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, da maturare entro il 31 dicembre 2022). Tale domanda va presentata:
 - dal personale che, entro il 31 dicembre 2022, maturi un'anzianità contributiva di almeno 38 anni e compia 64 anni d'età.

Domanda pensione. Oltre alla domanda di cessazione dal servizio, gli interessati devono presentare istanza di pensione all'Inps, tramite una delle seguenti modalità:

- presentazione della domanda on-line, accedendo al sito dell'Istituto;
- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Nella nota succitata non è indicato un termine ultimo di presentazione dell'istanza in esame, tuttavia, affinché la pensione sia liquidata a partire dal 1° settembre 2023, la stessa (domanda) va presentata almeno 6 mesi prima della decorrenza del trattamento pensionistico.

INPS. PENSIONAMENTI DOCENTI E DS, ABOLITO IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO. ECCEZIONI. Il personale scolastico, al raggiungimento dei limiti d'età per il collocamento a riposo, essendo stato abolito l'istituto del trattenimento in servizio, deve andare in pensione. L'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti d'età era previsto dall'art. 16 del D.lgs. n. 503/1992, che così recitava: "È facoltà dei dipendenti civili di permanere in servizio, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti". L'art. 16 è stato abrogato dal D. L. n. 90/2014, convertito in l. n. 114/2014. E' stato abolito l'art. 509 del D. lgs. 297/94 che si richiamava all'art. 16 (non tutto l'art. 509, ma il comma di interesse).

Il trattenimento in servizio, dunque, è stato abolito, eccetto che per il raggiungimento del minimo contributivo e per quanto previsto dall'articolo 1, comma 257, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 630, della legge n. 205/2017.

Permanenza in servizio oltre i limiti d'età. La permanenza in servizio oltre i limiti d'età, come detto sopra, è possibile in due casi:

- impegno in progetti didattici internazionali;
- raggiungimento del minimo contributivo ai fini della pensione.

Impegno in progetti internazionali. La normativa (l. n. 208/2015, modificata dalla l. n. 205/2017), leggiamo nella N. 31924 dell'8 settembre 2022, prevede che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal DS o dal direttore generale dell'USR, nel caso di istanza presentata dai DS. Dunque, possono permanere (a domanda) in servizio oltre i limiti d'età, per non più di tre anni, i docenti e i dirigenti che stanno svolgendo progetti didattici internazionali innovativi in lingua straniera, in seguito ad accordi stipulati con scuole o università di Paesi stranieri. Ciò per garantire continuità alle attività previste dai predetti progetti. Al fine suddetto, è necessaria l'autorizzazione del dirigente scolastico nel caso si tratti di docenti, del direttore generale dell'USR nel caso si tratti di dirigenti scolastici.

Raggiungimento minimo contributivo. Oltre al suddetto personale, possono permanere in servizio oltre il limite d'età tutti coloro i quali devono raggiungere il minimo contributivo ai fini della pensione. Conseguentemente, leggiamo nella nota n. 31924/2022, nel 2023 permarrà in servizio il solo personale che, avendo compiuto 67 anni di età entro il 31 agosto 2023, non sia in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro la medesima predetta data e non abbia presentato domanda di cessazione tramite Istanze Online.

DOMANDA TRATTENIMENTO IN SERVIZIO. Ai fini del trattenimento in servizio, gli interessati devono presentare apposita domanda. Diversamente da quanto accade per le istanze di cessazione dal servizio, che vanno presentate tramite Istanze Online, le domande di permanenza in servizio sono presentate all'USP di riferimento, in formato analogico o digitale, dunque al di fuori della piattaforma POLIS. La data ultima di presentazione della domanda è il 21 ottobre 2022. La domanda va presentata dai soli docenti/DS rientranti nel caso 1 sopra riportato ("impegno in progetti didattici internazionali").

INPS. PENSIONI 2023, SISTEMAZIONE POSIZIONI PENSIONANDI ENTRO IL 12 GENNAIO. LA GUIDA INPS PER L'UTILIZZO DELLA NUOVA PASSWEB SIN2. E' stata aggiornata il 28 settembre dall'Inps di Taranto la guida operativa integrata per le scuole sull'utilizzo della nuova Passweb SIN2. Passweb è la procedura online da utilizzare per la gestione della posizione assicurativa di un iscritto INPS, è a disposizione degli operatori appartenenti a: INPS, enti, PA e datori di lavoro.

La nuova Passweb viene utilizzata dalle segreterie scolastiche per le cessazioni dal servizio per il personale scolastico. Gli Ambiti territoriali provinciali del MI o le scuole dovranno utilizzare l'applicativo nuova Passweb, quale strumento di scambio di dati fra l'Istituto e le PA – evidenzia la circolare dell'8 settembre del ministero relativa ai pensionamenti del personale scolastico 2023. Le posizioni relative ai pensionandi dovranno essere progressivamente sistemate entro il 12 gennaio 2023.

Anche per questo anno scolastico, soltanto qualora l'Ambito territoriale/Istituzione scolastica non sia ancora in grado di utilizzare l'applicativo nuova Passweb, gli Ambiti territoriali/le Istituzioni scolastiche dovranno aggiornare, con cadenza settimanale, entro il 12 gennaio 2023, i dati sul sistema SIDI in modo da consentire alle sedi INPS di consultare ed utilizzare le informazioni, anche con riferimento ai periodi pre-ruolo ante 1988 con ritenuta in Conto Entrate Tesoro. Queste informazioni, disponibili su SIDI, potranno essere inviate dal MI all'INPS con flussi periodici al fine di renderli disponibili in consultazione agli operatori INPS che valuteranno il loro utilizzo e caricamento in nuova Passweb con le funzioni preposte.

La guida Passweb aggiornata. Accesso alla procedura e "presa in carico" della Posizione assicurativa. Dopo essersi autenticato con le modalità indicate nella Circolare n.71/2016 e Msg.Hermes n.2045/2019, previa abilitazione da richiedere via PEC alla Sede con Mod.RA011 (se per 6 mesi non si effettua accesso al servizio, le credenziali vengono revocate automaticamente), l'Esecutore di Ente prende in carico la posizione da lavorare, autoassegnandosela, per la PENSIONE (come "attività di servizio") e per il TFS (come "certificazione ultimo miglio TFS" – in caso di cessazione in regime TFS), avendo cura – in quest'ultimo caso – di indicare le "date di inizio e fine servizio".

Fase 1 – "Correzione PA – verifica servizi e retribuzioni" (Esecutore)

Fase 2 – "Correzione PA – sistemazione servizi e retribuzioni"

Fase 3 – "Memorizzazione PA – inserimento servizi riconosciuti MIUR"

Fase 4 – "Certificazione PA per Pensione" – Anticipi DMA

Fase 5 – "Certificazione PA per Pensione/TFS e per prestazioni pensionistiche in vigenza (riscatto/computo/ricongiunzione)" – Ultimo miglio (UM)

Fase 6 – "Fine lavorazione"

Fase 7 – "Certificazione periodi di servizio" (Certificatore)

Fase 8 – "Invio della comunicazione Pec di avvenuta certificazione"